

**L'avvio a regime della
Nuova contabilità
"armonizzata"
dal primo gennaio 2015**

INNANZITUTTO LE TAPPE

Tempistiche di attuazione della riforma contabile contenute nel d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 correttivo e integrativo del d.lgs. 118/2011

ANNO – 2015

Art. 11 c. 12

Adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.P.R. 194/1996 (autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva);

Art. 3 c. 11

Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria

Art. 3 c. 7

Riaccertamento straordinario dei residui;

Art. 2 c. 2.

Adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni (contabilità finanziaria, schemi di bilancio e principio della competenza finanziaria potenziato), al fine di consentire, nel 2016, l'elaborazione del rendiconto finanziario 2015 consolidato con le istituzioni.

Viene confermata per il primo gennaio 2015 l'entrata in vigore della riforma della contabilità, anche se l'adeguamento al nuovo sistema sarà graduale.

A partire dal primo gennaio 2015 sono obbligatorie le nuove regole della competenza finanziaria potenziata (raccolte in un apposito principio), secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Gli schemi di bilancio ufficiali sono però quelli previsti dal DPR 194/96. Tutti gli enti infatti (esclusi gli sperimentatori) sono tenuti ad adottare nel 2015 gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014. Tali schemi, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, sono però affiancati, a soli fini conoscitivi, dai nuovi bilanci, da redigere secondo la struttura prevista dal Dlgs 118/11.

La prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa tale fondo e' incluso nei singoli stanziamenti correnti e in conto capitale.

Le variazioni nel 2015 non subiscono modifiche, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui.

Il principio della programmazione trova immediata applicazione dal 2015; tuttavia si consente, anche in questo caso, una adozione graduale del nuovo documento unico di programmazione (Dup).

Per il periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono infatti tenuti alla sua predisposizione e possono allegare al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica di durata pari a quella del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014.

Il primo documento unico di programmazione dovrà dunque essere adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. La gradualità di cui sopra non si applica però ai vecchi sperimentatori, i quali sono tenuti ad adottare subito il documento unico di programmazione.

L'applicazione generalizzata dei nuovi principi comporta per tutti la necessità di contabilizzare nel bilancio 2015 il fondo crediti di dubbia esigibilità e, in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il fondo pluriennale vincolato.

Il passaggio dalle vecchie regole alle nuove verrà operato attraverso l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, da effettuare con riferimento al primo gennaio 2015, una volta chiusi i conti a fine 2014, secondo le regole previgenti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione risultante al primo gennaio 2015 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato, in attesa del Dpcm relativo alle modalità e ai tempi di copertura, per una quota pari almeno al ~~10%~~ l'anno.

	2015	2016	2017
Enti che non hanno effettuato la sperimentazione (parte 1/2)	Applicazione principio competenza finanziaria potenziata Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1/1/15 Rideterminazione risultato amministrazione al 1/1/15 Applicazione principio programmazione e redazione RPP Adozione vecchi schemi di bilancio e rendiconto a fini autorizza tori	Redazione DUP Adozione vecchi schemi di bilancio e rendiconto a fini conoscitivi Adozione nuovi schemi di bilancio e rendiconto a fini autorizza tori Adozione piano conti integrato e codifica transazione elementare Adozione principi contabilità economico-patrimoniale	Le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato

Enti che non hanno effettuato la sperimentazione (parte 2/2)	Adozione nuovi schemi di bilancio e rendiconto a fini conoscitivi Applicazione vecchia disciplina variazioni bilancio, tranne che per adeguamento fondo pluriennale vincolato e riaccertamento straordinario Adozione vecchia disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria	Redazione bilancio consolidato (entro il 31 luglio esercizio successivo) Applicazione nuova disciplina variazioni bilancio Adozione nuova disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria	
--	--	--	--

	2015	2016	2017
Enti sperimentatori	Applicazione principio competenza finanziaria potenziata Applicazione principio programmazione e redazione DUP Adozione nuovi schemi bilancio e rendiconto a fini autorizzatori Adozione piano conti integrato e codifica transazione elementare Adozione principi contabilità economico-patrimoniale Redazione bilancio consolidato (entro il 31 luglio esercizio successivo) Applicazione nuova disciplina variazioni bilancio Adozione nuova disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria		Le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato

ANNO 2016

Art. 11 c. 14 - Adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (autorizzatori)

Art. 3 c. 12 - Affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria

Art. 3 n. 12 - Applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale

Art. 4 - Adozione integrale del piano dei conti integrato

Art. 11-bis c. 4 - Applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato 2016

Art. 74 n. 19 - Applicazione del principio contabile applicato della programmazione

Dal 2016 gli enti saranno inoltre obbligati ad adottare il piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare e l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale integrata con la finanziaria, nonché il bilancio consolidato, che sarà materialmente redatto dal 2017 sulle risultanze dell'esercizio 2016.

Dal primo gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato.

TUTTE QUESTE SONO LE COSA DA FARE



MA COME ORGANIZZARSI ?



UNA PRIMA SERIE DI INDICAZIONI SONO FORNITE DAL MEF



Tutti avrete già letto con attenzione questo
documento

www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/In-evidenza/

MEF Ragioneria Generale dello Stato

Chi siamo | FAQ | Link e Contatti | Guida | Mappa | Cerca

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma, 07 febbraio 2015, ore 09.51

RSS Ricevi le notizie via e-mail Ultimi documenti

PIÙ CLICCATI: [Certificazione crediti](#) | [Revisione legale](#) | [Patto di stabilità](#) | [Codici IBAN](#) | [Istruzioni servizio tesoreria](#) | [Legge di stabilità](#) | [Arconet](#) | [Spending review](#) | [Conto annuale](#) | [Cedolino](#)

ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali

Ti trovi in: [Home Versione Italiana](#) > [E-Government](#) > [ARCONET](#) > In evidenza

IN EVIDENZA

Stampa il documento

Elenco primi adempimenti necessari per l'avvio della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali nel 2015

Per visualizzare il testo integrale consultare

- Primi adempimenti per l'avvio della riforma nel 2015

© RGS Ragioneria Generale dello Stato - [Copyright](#) - [Privacy](#) - [Termini E Condizioni](#) - [Frodi internet](#) - [Visualizza dove siamo con Google Maps](#)

**PRIMI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE
PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118**

La riforma riguarda le regioni, tutti gli enti locali e loro organismi e enti strumentali

Le prime attività necessarie per l'avvio della riforma nel 2015 sono:

L'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell'ente.

In particolare, è necessario assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese rispettino gli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e integrato dal D.Lgs 118/2011 (per gli enti locali).

In particolare si deve garantire che l'accertamento e l'impegno siano registrati solo in presenza:

- a) **di obbligazioni giuridicamente perfezionate** (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge l'obbligazione),
- b) **dell'indicazione della scadenza ai fini dell'individuazione dell'esercizio di imputazione della spesa** (che è l'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile).

Costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione sorge;

Si sottolinea l'importanza del pieno coinvolgimento dell'ente nel suo complesso, e non solo degli uffici ragioneria e bilancio, nell'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche,

- b) prevedere e disciplinare l'istituto della prenotazione dell'impegno, il cui ruolo è stato fortemente rivalutato dalla riforma: la prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di spesa, nelle more della formalizzazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, e come possibile strumento per la gestione del fondo pluriennale vincolato;
- c) attribuire evidenza contabile alla liquidazione della spesa e rispettare il principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 il quale prevede che *“La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile”*;

- d) **prevedere la corretta compilazione di tutti gli elementi degli ordinativi di incasso e di pagamento**, con particolare riferimento a quelli riguardanti **la gestione dei vincoli di cassa** (solo per gli enti locali) e l'esercizio provvisorio.
- e)
- f) **concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi** riguardanti:
- le eventuali anticipazioni di cassa nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26,
 - gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, come disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.

Iniziamo a vedere proprio questo primo aspetto tecnico relativo alla

RICOSTRUZIONE DEI VINCOLI DI CASSA



Sui cui esiste molta confusione legata ai differenti e distinti concetti fra

Vincolo di Competenza

Vincolo di Cassa

VECCHIO ORDINAMENTO

Art. 180, c. 3, lett. d), del Tuel : L'ordinativo di incasso contiene

... “gli eventuali vincoli di destinazione delle somme”...

Non prevedeva la distinzione tra entrate vincolate ed entrate a specifica destinazione.

In particolare:

- a) l'art. 183, c. 5, del Tuel (ai fini dell'impegno improprio) considerava vincolate tutte le entrate che finanziavano investimenti e tutte le spese correnti finanziate da entrate vincolate;
- b) anche l'avanzo riportava una distinzione tra fondi vincolati e fondi destinati a spese di investimento senza che venissero precisati i criteri di appartenenza delle poste all'uno o all'altro gruppo.

NUOVO ORDINAMENTO

Art. 180, c. 3, lett. d), del nuovo Tuel: L'ordinativo di incasso contiene ... *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*

- a) Viene superato il criterio dell'impegno improprio, di cui all'art. 183, c. 5, del Tuel subordinando l'assunzione di impegni ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Questo determina un lievitare delle risorse che confluiranno in avanzo, non trovando la contropartita in un impegno contabile;

- b) Il p.c. 9.2 all. n. 4/2 si fa carico di tracciare una linea di demarcazione tra quote **vincolate** dell'avanzo e quote **destinate**.

L'elemento distintivo, ancora una volta, è la presenza di un vincolo alla realizzazione di una specifica spesa ovvero di una generale categoria di spesa (come gli investimenti per gli enti locali o la spesa sanitaria per la regione). Per gli enti locali tale correlazione è possibile solamente per gli investimenti.

NUOVO ORDINAMENTO

Art. 180, c. 3, del nuovo Tuel: L'ordinativo di incasso contiene **... “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”**

Il vincolo, secondo il nuovo ordinamento, può derivare:

- da legge o da principi contabili
- da mutui
- da trasferimenti erogati da altre PA per specifiche destinazioni

c) tutte le altre entrate in c/capitale, in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, devono essere considerate quali “destinate” agli investimenti e per esse si ritiene che non operi il vincolo di cassa

La delibera n. 91/2011 della sezione di controllo della Corte dei conti dell'Abruzzo affronta il tema del limite massimo di utilizzo per cassa delle entrate aventi specifica destinazione.

Si tratta di risorse (derivanti da indebitamento o da trasferimenti finalizzati di altri enti pubblici) alle quali, per evitare lo sviamento dalle loro finalità, la legge impone, **oltre a un vincolo di bilancio, anche un vincolo di cassa.**

L'articolo 195 del Tuel prevede, in via eccezionale, un loro uso per fronteggiare carenze di liquidità secondo **regole speculari a quelle dell'anticipazione di tesoreria**

Da quanto sopra esposto possiamo riassumere che :

L'anticipazione di cassa di cui all'art. 222 del Tuel rappresenta il limite invalicabile per l'utilizzo delle entrate vincolate di cassa, in quanto entrambi gli istituti vengono considerati alla stregua di un prestito.

Esempio

Entrate vincolate di cassa disponibili alla data dell' 01/01/2015 = 1.500.000,00
(art. 195 Tuel e punto n. 10 del principio contabile di competenza finanziaria)

Anticipazione di cassa concessa per l'anno 2015 = 1.000.000,00
(art. 222 Tuel)

Entrate vincolate utilizzabili per il pagamento di spese correnti = 1.000.000,00

In questo caso l'ente non può ottenere dal Tesoriere alcuna anticipazione di cassa, in quanto ha già disposto del proprio spazio in termini di utilizzo di entrate vincolate di cassa

Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 195 del Tuel e della gestione contabile dei fondi vincolati di cassa, occorre in via preliminare chiedersi quali siano le entrate a specifica destinazione che soggiacciono alla disciplina in esame.

Si tratta di tutte le entrate destinate ad investimenti contabilizzate al
Titolo IV e V

oppure

delle sole entrate che risultano avere una specifica destinazione
(vincolo)?

L'articolo 162, comma 2, del Tuel, infatti prevede che *“Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge”*.

Il fondo cassa di un ente locale è quindi unico, ma in esso possiamo figurarci che esista una sorta di “cassetto” in cui far affluire le entrate vincolate incassate a seguito di assunzione di indebitamento o per espressa volontà di altri soggetti che versano contributi, al fine di consentire all'ente di effettuare delle spese definite “di scopo”, da rendicontare entro un termine prefissato.

La gestione delle entrate in c/capitale vincolate di cassa, rappresentano risorse derivanti da indebitamento o da altre entrate finalizzate a scopi specifici, erogati soprattutto da altri enti pubblici, alle quali la normativa impone un vincolo di cassa, **oltre a quello di competenza**, al fine di assicurare il raggiungimento dello scopo per cui sono state rimosse.

La stessa Corte dei conti Lombardia (in particolare deliberazioni n. 282/2012 e n. 210/2013) ha messo in evidenza come esiste una distinzione tra vincolo di competenza e vincolo di cassa.

Il primo (Vincolo di Competenza) si manifesta in presenza di un vincolo di destinazione generico ad una categoria di spese.

Il secondo (**Vincolo di Cassa**) si manifesta attraverso un “collegamento diretto ed identificabile tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant’è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l’ente locale, il dovere di restituzione”

INOLTRE

L'equivalenza tra le entrate destinate ad investimenti ed entrate a specifica destinazione cade anche di fronte alla lettura del comma 4, dell'art. 195, il quale consente agli enti che hanno deliberato alienazioni del patrimonio, nelle more del perfezionamento degli atti, di utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate (ad eccezione dei mutui e dei trasferimenti del settore pubblico allargato).

Con il ricavato delle alienazioni è necessario ricostituire i fondi vincolati. Se ne deduce quindi che i proventi delle alienazioni, pur se destinati per legge ad investimenti, non hanno vincolo di cassa.

RIMANE COMUNQUE APERTO UN PROBLEMA

Il legislatore non ha mai individuato dei criteri puntuali utili a redigere un elenco esaustivo delle entrate vincolate per cassa, provocando una certa confusione tra gli operatori del settore e neanche il legislatore dell'armonizzazione ha colto l'occasione per colmare questa lacuna.

Tuttavia modificando l'art. 180, c. 3, del TUEL, il legislatore ha di fatto limitato il campo delle entrate vincolate di cassa.

Certamente assumono il vincolo sia di competenza che di cassa i mutui ed i trasferimenti erogati da altre amministrazioni pubbliche specificatamente finalizzati, in quanto espressamente richiamati dall'art. 195, comma 4, del Tuel

Caratteristiche entrate a specifica destinazione

- a) Mutui, contributi o altre entrate individuate dalla legge
- b) Finalizzazione ad una determinata e ben individuata tipologia di spesa
- c) Obbligo di rendicontazione con conseguente restituzione delle somme in caso di mancato rispetto del vincolo o mancato utilizzo delle somme
- d) Espressa previsione normativa che imponga il vincolo di cassa alle somme

Trattandosi di un vincolo che opera in deroga al principio dell'unità del bilancio, si condivide la tesi di chi (Conte Conti Sez. Controllo Lombardia 282/2012/PRSE) afferma che esso deve derivare da una esplicita previsione di legge.

Pertanto, *“nei casi soggetti a dubbi interpretativi, è opportuno ritenere le entrate vincolate in termini di cassa solamente se esiste una chiara indicazione in tal senso”*

Entrate destinate o vincolate solo per competenza		Entrate vincolate per competenza e per cassa	
Appartengono alle categorie estranee all'art. 180, c. 3, del TUEL, ad eccezione della voce "contributi" per la quale occorre analizzare la presenza degli elementi sotto indicati		Rientrano nelle categorie di cui all'art. 180, c. 3, del TUEL (mutui, contributi o altre entrate previste per legge). Per la voce "contributi" per la quale occorre analizzare la presenza degli elementi sotto indicati	
Assumono un generico carattere di specificità (come ad esempio, i proventi da concessioni ad edificare)		Assumono un carattere di specificità (es. mutuo, contributo regionale, etc).	
Le norme di riferimento, anche regionali, non attribuiscono un vincolo di cassa. Es. i proventi da concessioni edilizie (DPR n. 380/2001), le sanzioni da danno ambientale (art. 167, c. 6, D.Lgs. n. 42/2004), i condoni edilizi (art. 2, c. 48, Legge n. 662/1996), i proventi da codice della strada (art. 208, c. 4, D.Lgs. n. 285/1992), l'imposta di soggiorno, il canone di depurazione		Per alcune tipologie di entrata, le norme, anche regionali, attribuiscono il vincolo di cassa. Ad es. il vincolo del ricavato da mutui e da trasferimenti specifici del settore pubblico allargato è rinvenibile nell'art. 195, comma 4, del TUEL	
NON E' prevista una puntuale rendicontazione delle somme incassate	CONTRI- BUTI	CONTRI- BUTI	E' prevista una puntuale rendicontazione delle somme incassate a titolo di contributo
NON E' stabilito un termine massimo entro cui utilizzare le risorse a pena di decadenza			E' stabilito un termine massimo entro cui utilizzare le risorse a pena di decadenza
Il mancato utilizzo delle risorse NON COMPORTA obbligo di restituzione			Il mancato utilizzo delle risorse COMPORTA obbligo di restituzione
L'utilizzo in termini di cassa di entrate a generica destinazione, se protratto nel tempo, tale da assumere carattere strutturale o sistemico, costituisce mera irregolarità finanziaria, in quanto evidenzia latenti squilibri nella gestione di cassa		L'utilizzo stabile in termini di cassa di entrate a specifica destinazione costituisce grave irregolarità in quanto viola le regole dell'art. 195 del Tuel.	

Diversamente, per le entrate che sono finalizzate alla realizzazione di una serie di spese, con ampia discrezionalità in capo all'ente e senza obbligo né di rendicontazione né di restituzione, si deve ritenere sussistente il **solo vincolo di competenza** e **non** anche il vincolo di cassa.

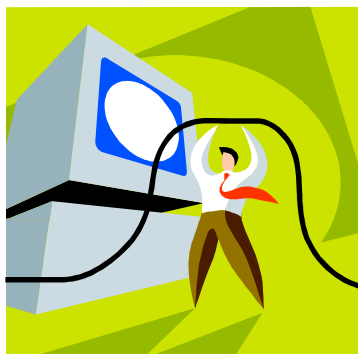


Sperando di aver fatto chiarezza su questo punto passiamo

ATTIVITA' CONTABILE

di

Ricostruzione dei vincoli di cassa alla data del 31 dicembre 2014



La riforma **non** ha innovato la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali.

Ha tuttavia **introdotto l'obbligo di contabilizzarne i movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi**, al fine di rendere evidente i movimenti *“delle entrate vincolate”* e garantendo un più efficace controllo degli equilibri di cassa e, più in generale, dei sottesi equilibri finanziari.

A tale scopo emergono due modalità distinte di individuazione dei fondi, utilizzabili a seconda del comportamento tenuto nel passato dall'ente.

METODO SINTETICO

(previsto dal punto 10 del principio contabile competenza finanziaria
- all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Rappresenta la semplificazione prevista dal legislatore per poter calcolare i fondi, nel caso in cui l'ente, negli esercizi precedenti, non abbia tenuto una regolare contabilizzazione dei fondi vincolati, ai sensi dell'art. 180, c. 3, del Tuel.

Sia per la parte entrata, che per la parte spesa, occorre individuare i residui “tecnici” con VINCOLO DI CASSA oltre che di competenza.

NON devono essere presi in considerazione i totali dei residui, senza operare la necessaria distinzione tra vincoli di competenza e vincoli di cassa.

Il risultato va poi confrontato con il Tesoriere.

Facciamo un esempio

Situazione al 31.12.2014				
Tesoriere	Scritture Contabili Ente	R.A	R.P.	Saldo
Vinc 1	Mutuo A Posizione	80	85	5
Vinc 1	Mutuo B Posizione	50	42 -	8
Vinc 1	Mutuo B Posizione	120	125	5
Totale Mutui		250	252	2
Vinc 1	C. Reg.Le A - Riferimento	140	97 -	43
Vinc 1	C. Reg.Le B - Riferimento	250	260	10
Vinc 1	C. Reg.Le C - Riferimento	300	248 -	52
Totale Contrib. Reg.Le		690	605 -	85
Vinc 1	C/ Statale A - Riferimento	260	300	40
Vinc 1	C/ Statale B - Riferimento	-	500	500
Vinc 1	C/ Statale C - Riferimento	250	250	-
Totale Trasferimenti Stato		510	1.050	540
Vinc 1	TOTALE SOMME VINCOLATE TESORIERE VINC 1	1.450	1.907	457

€. 103,00



€. 560,00

Situazione al 01.01.2015						
Tesoriere	Scritture Contabili Ente	R.A	R.P.	Saldo	Avanzo Vincolato	FPV x Sperimentatori
Vinc 1	Mutuo A Posizione	80	75 -	5	10	
Vinc 1	Mutuo B Posizione	50	42 -	8	-	
Vinc 1	Mutuo B Posizione	120	125	5	-	
Totale Mutui		250	242 -	8	10	
Vinc 1	C. Reg.Le A - Riferimento	140	60 -	80	37	
Vinc 1	C. Reg.Le B - Riferimento	250	220 -	30	40	
Vinc 1	C. Reg.Le C - Riferimento	300	200 -	100	48	
Totale Contrib. Reg.Le		690	480 -	210	125	
Vinc 1	C/ Statale A - Riferimento	260	300	40	-	
Vinc 1	C/ Statale B - Riferimento	-	500	500	-	
Vinc 1	C/ Statale C - Riferimento	250	250	-	-	
Totale Trasferimenti Stato		510	1.050	540	-	
Vinc 1	TOTALE SOMME VINCOLATE TESORIERE VINC 1	1.450	1.772	322	135	

457

2) METODO ANALITICO:

è utilizzabile dagli enti che hanno correttamente contabilizzato i fondi vincolati di cassa nei precedenti esercizi.

Consiste nella ricostruzione puntuale delle movimentazioni di tutte le entrate vincolate per cassa.

L'Ente ha sempre correttamente contabilizzato, negli anni, i vincoli di cassa o gli stessi accertamenti ed impegni di spesa, con particolare riferimento a quelli di parte capitale. In questo caso il confronto con i dati in possesso del Tesoriere non dovrebbe far emergere differenze non parificabili.

LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI DI CASSA AL 01.01.2015

Dall'anno 2015 gli enti locali dovranno garantire un ulteriore adempimento, coerente con la necessità di monitorare gli andamenti di cassa.

Nasce l'obbligo di contabilizzare i movimenti di prelievo e reintegro delle somme vincolate che, sino al 31/12/2014, erano effettuate senza registrazione nelle scritture finanziarie

Le varie fasi da seguire dall'anno 2015 previste dal nuovo sistema contabile :

1. Approvazione determina del responsabile finanziario diretta ad approvare la consistenza dei fondi vincolati di cassa alla data dell'1/1/2015 ;
2. Parificazione dei fondi con il tesoriere;
3. Adozione della delibera dell'organo esecutivo che autorizza l'ente all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e ne quantifica il limite, ai sensi dell'art. 222 del TUEL;
4. Adozione della delibera dell'organo esecutivo che autorizza l'utilizzo dei fondi vincolati, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria concessa, di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'art. 195, co. 2, del TUEL;

5. in caso di crisi di liquidità in corso di esercizio è preferibile utilizzare i fondi vincolati di cassa prima ancora di ricorrere all'anticipazione di cassa
6. ad ogni necessità di prelievo la banca procede alla creazione dei sospesi di entrata e di spesa riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati e li trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del Tuel e "Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel"), dandone tempestiva comunicazione all'ente;

7. A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione:

- a) **impegna ed emette un ordine di pagamento**, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa **"Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel"**. L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del Tuel, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

- b) **accerta ed emette una reversale di incasso**, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto **"Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL"**. L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI DI CASSA AL 01.01.2015

Saldo negativo dei fondi vincolati di cassa

Può accadere che dalla ricognizione straordinaria emerga un **fondo vincolato negativo**, in quanto **l'Ente ha anticipato con fondi propri le spese finanziate con entrate vincolate.**

Il principio contabile, non prende in considerazione il caso in cui l'ente anticipi, con fondi non vincolati, il pagamento di somme vincolate.

COME PROCEDERE ?

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata

Si ritiene che :

- a) **il mandato di pagamento** non debba riportare l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

di conseguenza,

- a) **l'ordinativo di incasso** concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non dovrà riportare l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 1, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

Reversale per € 8
senza vincolo ?

Situazione al 01.01.2015							Avanzo Vincolato	FPV x Speriment atori
Tesoriere	Scritture Contabili Ente	R.A	R.P.	Saldo				
Vinc 1	Mutuo A Posizione	80	75	- 5		10		
Vinc 1	Mutuo B Posizione	50	42	- 8		-		
Vinc 1	Mutuo B Posizione	120	125	5		-		
Totale Mutui		250	242	- 8		10		
Vinc 1	C. Reg.Le A - Riferimento	140	60	- 80		37		
Vinc 1	C. Reg.Le B - Riferimento	250	220	- 30		40		
Vinc 1	C. Reg.Le C - Riferimento	300	200	- 100		48		
Totale Contrib. Reg.Le		690	480	- 210		125		
Vinc 1	C/ Statale A - Riferimento	260	300	40		-		
Vinc 1	C/ Statale B - Riferimento	-	500	500		-		
Vinc 1	C/ Statale C - Riferimento	250	250	-		-		
Totale Trasferimenti Stato		510	1.050	540		-		
Vinc 1	TOTALE SOMME VINCOLATE TESORIERE VINC 1	1.450	1.772	322		135		

457

**DAL
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
AL
FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA
NELLA
CONTABILITA' ARMONIZZATA ”**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato introdotto dall'art. 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità nella contabilità dell'ente ha una duplice valenza,

- da una parte serve a vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione, per tener conto delle difficoltà di riscossione dei residui attivi iscritti a rendiconto (crediti sorti e mantenuti negli esercizi antecedenti all'esercizio di riferimento);
- dall'altra, rappresenta un vero e proprio accantonamento costituito in bilancio come contropartita all'obbligo di accertare per l'intero importo le entrate di difficile o incerta esazione allo scopo di evitare di finanziare maggiori spese per le quali mancherebbe un'effettiva copertura finanziaria.

Ha quindi una duplice funzione:

- a) salvaguardare l'ente dalle mancate riscossioni dei crediti maturati negli esercizi precedenti e mantenuti a bilancio (residui attivi);
- b) salvaguardare l'ente dai rischi di riscossione sui crediti che si andranno ad accertare nell'esercizio.

Trova collocazione nella parte spesa del nuovo bilancio armonizzato nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità.

La sua istituzione è obbligatoria.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo è calcolato tanto sulle poste di entrata corrente quanto su quelle di parte capitale.

Nell'attuale fase della sperimentazione, i principi di determinazione del fondo sono contenuti nell'esempio 5 dell'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

DAL FONDO SVALUTAZIONE AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

La veridicità dei residui attivi e i conseguenti effetti negativi sugli equilibri e sulla situazione finanziaria, soprattutto a livello di cassa, degli EE.LL è stata affrontata nel Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 6, comma 17, del Decreto prevede che:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata (entrate tributarie ed extratributarie), aventi anzianità superiore a 5 anni.

Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità”.

Per l'anno 2014 il DL n. 16/2014

Art. 3-bis *Fondo svalutazione crediti*

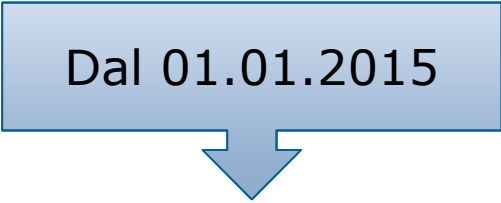
1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, **non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.**

Nel bilancio **2014** degli Enti Locali (NON in sperimentazione) è quindi presente un Fondo Svalutazione Crediti calcolato sui residui attivi fino all'anno 2008 il quale ha vincolato una parte dell'Avanzo di Amministrazione a garanzia dei crediti non esigibili.

A seguito del passaggio nel 2015 alla costituzione del nuovo FCDE si pone un problema di correlazione fra i due fondi.

Si tratta cioè di comprendere se tale FSC resti ancora in piedi come parte vincolata dell'avanzo di amministrazione per essere man mano annullato a fronte degli incassi o della cancellazione dei residui attivi a cui faceva riferimento.

Dal 01.01.2015



Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio applicato.

Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 è stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione :

- a) della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- b) della loro natura;
- c) dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Spetta ai singoli uffici (Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO) individuare le entrate che presentano le caratteristiche di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle **tipologie** o di scendere a un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Allegato delle entrate per categorie

	DENOMINAZIONE	Previsioni	
		Totale	Di cui ENR
	ENTRATE NATURA TRIBUTARIA		
1010100	Tipologia 101: Tributi diretti	0,00	0,00
1010123	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
1010124	Altre addizionali comunali di tributi diretti	0,00	0,00
1010125	Addizionali provinciali di tributi diretti	0,00	0,00
1010103	Cedolare secca	0,00	0,00
1010109	Altre imposte sostitutive	0,00	0,00
1010114	Imposta municipale propria	0,00	0,00
1010115	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1010118	Imposta sul patrimonio	0,00	0,00
1010199	Altre imposte dirette	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi indiretti	0,00	0,00
1010204	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
1010217	Imposta sulle assicurazioni Rc auto	0,00	0,00
1010218	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
1010221	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
1010222	Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
1010223	Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	0,00	0,00
1010224	Imposta sulle insegne	0,00	0,00

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità :

- 1) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche,
- 2) i crediti assistiti da fideiussione,
- 3) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- 4) le entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (es. addizionale provinciale Tari) ;
- 5) le altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione per le quali **deve essere data motivazione** nella nota integrativa al Bilancio.

IL CALCOLO A REGIME

Per ciascuna Entrata (Tipologia o ecc.), il grado di esigibilità a regime, è costituito dal rapporto fra la media degli incassi in c/competenza e quella degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- 1) **media semplice;**
- 2) **rapporto** tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- 3) **media ponderata** del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

DETERMINAZIONE DEL FCDE A REGIME

Periodo	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
(A) Importo accertato competenza	26.789,91	9.376,00	16.772,69	5.595,20	14.176,10	72.709,90
(B) Incassi Competenza	12.526,75	3.715,00	13.692,69	2.630,80	10.601,20	43.166,44
C= B/A Rapporto Incassi/Accertato	46,76%	39,62%	81,64%	47,02%	74,78%	289,82%
Metodo 1) = MEDIA SEMPLICE						57,96%
F Coeff. Ponderazione	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%	
Periodo	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
A x F Accertamenti Ponderati	2.678,99	937,60	1.677,27	1.958,32	4.961,64	12.213,82
B x F Incassi Ponderati	1.252,68	371,50	1.369,27	920,78	3.710,42	7.624,64
Metodo 2) Rapporto Sommatoria Ponderata						62,43%
Periodo	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
C x F	4,68%	3,96%	8,16%	16,46%	26,17%	59,43%
Metodo 3) Media Ponderata Rapporto						59,43%

Capitolo 350	Previsione 2015	Metodo 1)	Metodo 2)	Metodo 3)
Ammende CdS	14.000,00	57,96%	62,43%	59,43%
% Fondo		42,04%	37,57%	40,57%
Fondo CDE		5.885,05	5.260,31	5.679,49
Importo Min FCDE			5.260,31	

Il responsabile finanziario sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna previsione di entrata ovvero per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.

È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

IL CALCOLO IN SEDE PREVISIONALE

Nel primo anno di applicazione del nuovo principio è concessa agli enti la facoltà di calcolare il precedente rapporto con riferimento tanto agli incassi in c/competenza quanto a quelli in c/residui.

Quando l'ente si avvale di questa facoltà è necessario far slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno.

Pertanto, riprendendo l'esempio precedente, il periodo di riferimento deve retrocedere all'esercizio 2008.

In particolare, per il primo anno si considerano gli incassi di competenza dell'anno 2008 più gli incassi effettuati nell'anno 2009 su residui provenienti dalla competenza dell'anno precedente.

La sommatoria di tali incassi deve essere rapportata (secondo uno dei tre metodi già citati) agli accertamenti di competenza dell'anno 2008.

L'operazione deve essere ripetuta per ciascuno degli anni successivi.

Per l'ultimo anno della serie, si considerano gli incassi di competenza dell'anno 2012 più gli incassi effettuati nell'anno 2013 su residui provenienti dalla competenza dell'anno 2012.

Tale somma è rapportata agli accertamenti dell'anno 2012.

DETERMINAZIONE DEL FCDE PREVISIONE 2015

Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
(A) Importo accertato competenza	23.973,42	26.789,91	9.376,00	16.772,69	5.595,20	0,00	82.507,22
(B) Incassi Competenza	18.027,26	12.526,75	3.715,00	13.692,69	2.630,80	0,00	50.592,50
(B1) Incassi Residui Anno Precedente	-	5.004,11	5.461,38	5.218,00	907,00	2.027,00	18.617,49
Totale Incassi	23.031,37	17.988,13	8.933,00	14.599,69	4.657,80		69.209,99
C= (B+B1)/A Rapporto Incassi/Accertato	96,07%	67,15%	95,28%	87,04%	83,25%		428,78%

Metodo 1) = MEDIA SEMPLICE **85,76%**

F Coeff. Ponderazione 10,00% 10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 0

Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
A x F Accertamenti Ponderati	2.397,34	2.678,99	937,60	5.870,44	1.958,32	-	13.842,69
B x F Incassi Ponderati	2.303,14	1.798,81	893,30	5.109,89	1.630,23	-	11.735,37

Metodo 2) Rapporto Sommatoria Ponderata **84,78%**

Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
C x F	9,61%	6,71%	9,53%	30,47%	29,14%		85,45%

Metodo 3) Media Ponderata Rapporto **85,45%**

Capitolo 350	Previsione 2015	Metodo 1)	Metodo 2)	Metodo 3)
Ammende CdS	14.000,00	85,76%	84,78%	85,45%
% Fondo		14,24%	15,22%	14,55%
Fondo CDE		1.994,12	2.131,27	2.036,88
Importo Min FCDE		1.994,12		

Tale facoltà concessa nel primo anno di applicazione deve essere progressivamente abbandonata allo scopo di quantificare il fondo, al termine del successivo quinquennio come rapporto fra la media degli incassi in c/competenza e quella degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (metodo a regime).

Il principio contabile nulla dice su come debba essere individuato il quinquennio di riferimento.

Si ritiene che nella scelta degli anni da considerare per il calcolo del fondo si debba necessariamente fare riferimento ai dati contabili a disposizione dell'ente nel momento in cui si redige il bilancio di previsione.

È possibile immaginare due diverse ipotesi.

Il responsabile finanziario redige le previsioni di bilancio nel corso del mese di novembre 2014 per l'esercizio finanziario 2015. In questo caso, non potendo disporre di dati certi per l'anno in corso, il quinquennio di riferimento sarà il 2009 – 2013.

Il responsabile finanziario redige le previsioni di bilancio nel corso del mese di marzo 2015 per l'esercizio finanziario 2015. In questa ipotesi, qualora si disponga di dati certi per l'anno appena trascorso (2014), il quinquennio di riferimento sarà il 2010 – 2014.

Il Meccanismo del FCDE prevede una sua graduale introduzione

COMMA 509 Art. 1 Legge Stabilità 2015

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al **36 per cento**, se l'ente **non** ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. **Nel 2016** per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al **55 per cento**, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Tale facoltà deve essere attentamente valutata prima della sua effettiva applicazione infatti quello che potrebbe risultare un primo vantaggio potrebbe essere difficilmente gestibile successivamente.

La ragione è data dal fatto che, lo stesso principio, non riserva analoga facoltà in sede di rendiconto.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio, di applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziato, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione, l'intero importo del FCDE che risulta quantificato nel previsto prospetto da allegare al rendiconto di esercizio.

Se il risultato di amministrazione non fosse sufficiente, la copertura di tale residua quota del fondo crediti di dubbia esigibilità può essere effettuata anche negli esercizi successivi inclusi nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione.

La disciplina precisa che **fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.**

La verifica del Fondo in occasione delle successive Variazioni di Bilancio

Nel corso dell'esercizio il fondo deve essere adeguato alle eventuali variazioni di bilancio.

Si ipotizza di essere nel mese di giugno 2015, il capitolo relativo alle ammende per violazioni al Codice della strada presenta

- a) una previsione iniziale di bilancio pari a euro 14.000,00,*
- b) un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.994,12,*
- c) somme incassate per 15.000 euro,*
- d) accertamenti in conto competenza per 16.800,00.*

L'ente decide di incrementare lo stanziamento iniziale portandolo ad euro 22.000,00 (+8.000,00).

Valore Mini. FCDE		1.994,12			
% MINIMA FCDE		14,24%			
				% Inesigibilità FCDE	Incremento FCDE
A	Prev. Iniziale	14.000,00		14,24%	1.994,12
	Variazione	8.000,00			
	Prev. Ass.ta	22.000,00		14,24%	3.133,62
B	Accert. C/Comp.	16.800,00	76,36%		1.139,50
C	Incassi C/Comp	15.000,00	68,18%	31,82%	
				% Inesigibilità FCDE	Decremento FCDE
A	Prev. Var.Ta	22.000,00			3.133,62
	Variazione	2.000,00			
	Prev. Ass.ta	24.000,00			3.000,00
B	Accert. C/Comp.	23.000,00	95,83%		- 133,62
C	Incassi C/Comp	21.000,00	87,50%	12,50%	

IL CALCOLO DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO

In occasione del rendiconto l'ente è tenuto a verificare la congruità del fondo facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi,

- a. sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto,
- b. sia degli esercizi precedenti.

L'importo dei residui attivi è quello determinato a seguito della delibera di riaccertamento, cioè su quelli considerati esigibili in relazione al nuovo principio della competenza finanziaria potenziato.

L'ente determina per ciascuna categoria di entrata l'importo dei residui attivi alla fine dell'esercizio.

Calcola, con uno dei tre metodi già descritti in precedenza, la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 anni.

Applica, infine, all'importo complessivo dei residui finali dell'anno una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto precedente.

DETERMINAZIONE DEL FCDE A RENDICONTO

Periodo	2010	2011	2012	2013	2014	Totale		
(A) Residui Attivi al 01.01	3.433,97	443,00	2.173,00	2.964,40	30.800,00	39.814,37		
(B) Incassato in C/Residui	281,06	31,80	518,71	2.027,00	28.000,00	30.858,57		
C= B/A Rapporto Incassi Conto R.A./R.A. Iniziali	8,18%	7,18%	23,87%	68,38%	90,91%	198,52%	% Riscosso	% Non Riscosso
Metodo 1) = MEDIA SEMPLICE						39,70%		60,30%
F Coeff. Ponderazione	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%			

Periodo	2009	2010	2011	2012	2013	Totale		
A x F Accertamenti Ponderati	343,40	44,30	217,30	1.037,54	10.780,00	12.422,54		
B x F Incassi Ponderati	28,11	3,18	51,87	709,45	9.800,00	10.592,61	% Riscosso	% Non Riscosso
Metodo 2) Rapporto Sommatoria Ponderata						85,27%		14,73%

Periodo	2009	2010	2011	2012	2013	Totale		
C x F	0,82%	0,72%	2,39%	23,93%	31,82%	59,67%	% Riscosso	% Non Riscosso
Metodo 3) Media Ponderata Rapporto						59,67%		40,33%

FCDE in fase di PREVISIONE (senza riduzione al 36%)

Capitolo 350	Previsione 2015	Metodo 1)	Metodo 2)	Metodo 3)
Ammende CdS	14.000,00	85,76%	84,78%	85,45%
% Fondo		14,24%	15,22%	14,55%
Fondo CDE		1.994,12	2.131,27	2.036,88

Importo Min FCDE

1.994,12



36% = 717,88

FCDE in fase di RENDICONTO

Capitolo 350	Residui Attivi Finali al 31.12.2015	Metodo 1)	Metodo 2)	Metodo 3)
Ammende CdS	12.000,00	39,70%	85,27%	59,67%
% Fondo		60,30%	14,73%	40,33%
Fondo CDE		7.235,50	1.767,69	4.839,13

Importo Min FCDE



1.767,69



Se il **fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo** accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) **risulta inferiore all'importo considerato congruo** è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, **è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del Dl 118/2011,

**in caso di incapienza del risultato di
amministrazione,**

**la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non
compresa nel risultato di amministrazione**

è iscritta come posta a se stante

della spesa nel bilancio di previsione.

Prosegue poi il penultimo capoverso dell'esempio 5
dell'appendice tecnica dell'Allegato 4/2

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, **il disavanzo derivante** dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il **primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.**

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, **compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità** a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Art. 3 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 Comma modificato dall' art. 1, commi 505, 506, 507 della L. 23/12/2014 n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, **l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato** dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e **dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno.**

In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

Tabella 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

		2009	2010	2011	2012	2013	
TOTALE TIPOLOGIA 10101 ENTRATE TRIBUTARIE	Acc.res. (a)	2.350,00	2.540,00	2.340,00	2.390,00	2.540,00	
	Acc.comp.(b)	1.790,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
	Risc.res. (c)	500,00	600,00	500,00	600,00	800,00	
	Risc.comp. (d)	1.100,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	Media Risc
	Canc. Residui	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	
	% riscoss.(c+d)/b	89,39%	110,53%	93,18%	91,67%	94,23%	95,80%

Accertamento 2015	2.800,00
% non riscosso	4,20%
Fondo crediti di dubbia esigibilità	117,65

Tabella 2

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CALCOLO A CONSUNTIVO 2015

		2010	2011	2012	2013	2014	Residui al 31/12/2014
TOTALE TIPOLOGIA 10101 ENTRATE TRIBUTARIE	Acc.res. (a)	2.540,00	2.340,00	2.390,00	2.540,00	2.690,00	2.990,00
	Acc.comp.(b)	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	
	Risc.res. (c)	600,00	500,00	600,00	800,00	800,00	
	Risc.comp. (d)	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	Media Risc
	Canc. Residui	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	
	% riscoss.(c/a)	23,62%	21,37%	25,10%	31,50%	29,74%	26,27%

Residui al 31/12/2014	2.990,00
% di non riscosso	73,73%
Fondo crediti dubbia esigibilità	2.204,65

Diff. tra bil. di prev. e consunt. 2015	2.087,00
---	----------

Tabella 3

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CALCOLO A CONSUNTIVO 2015

Con cancellazione dei residui attivi vetusti nell'anno 2014

		2010	2011	2012	2013	2014	Residui al 31/12/2014
TOTALE TIPOLOGIA 10101 ENTRATE TRIBUTARIE	Acc.res. (a)	2.540,00	2.340,00	2.390,00	2.540,00	2.690,00	1.490,00
	Acc.comp.(b)	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	
	Risc.res. (c)	600,00	500,00	600,00	800,00	800,00	
	Risc.comp. (d)	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	Media Risc
	Canc. Residui	0,00	100,00	50,00	0,00	1.500,00	
	% riscoss.(c/a)	23,62%	21,37%	25,10%	31,50%	29,74%	26,27%

Residui al 31/12/2014	1.490,00
% di non riscosso	73,73%
Fondo crediti dubbia esigibilità	1.098,64

Diff. tra bil. di prev. e consunt. 2015	980,99
---	--------

Impatto FCDE in caso di cancellazione residui	1.106,01
--	-----------------

Art. 31 comma 3 della L. 12.11.2011 n. 183

Comma così modificato dall' art. 1, comma 490, L. 23 dicembre 2014, n. 190 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. **Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.** Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.*

Poiché, come abbiamo visto, secondo la Legge di Stabilità 2015, il FCDE diviene spesa rilevante ai fini del Patto di Stabilità Interno, diviene fondamentale fare una riflessione circa la possibilità di mitigare proprio l'impatto del FCDE negli esercizi futuri.

Sia le disposizioni del D.Lgs 126/2014 prima che la Legge di Stabilità 2015 poi, hanno previsto che **l'impatto del ri-accertamento straordinario dei residui attivi e passivi, unitamente al primo anno di costituzione del FCDE, nel caso in cui gli stessi determinino un disavanzo**, sarà possibile inserire nel bilancio un impatto limitato **in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno.**

Ritornando all'esempio di Tabella 2

L'ente a causa del maggior valore avuto per FCDE in sede di Rendiconto, non è dubbio che finisce in disavanzo di amministrazione .

Stessa cosa vale anche per il caso in cui il disavanzo sia generato da una consistente cancellazione dei residui attivi.

Tuttavia, i due citati disavanzi saranno considerati in modo diverso in sede di Patto di Stabilità Interno.

Mentre il FCDE incide sicuramente come spesa rilevante all'interno del Patto contraendolo, la cancellazione dei residui avrà un effetto sicuramente più neutro.

Ritornando all'esempio ultimo

La conseguenza della cancellazione di r.a. per 1.500 avrà il seguente impatto :

- 1) Una diminuzione dell'avanzo di amm.ne pari a 1.500 e se l'Ente con tale operazione ottiene un disavanzo lo stesso potrà essere recuperato in 30 anni;
- 2) Una diminuzione del FCDE pari a 1.106,01 quale differenza tra il valore di 2.204,65 ottenuto dalla assenza di cancellazione dei r.a. ed il valore di 1.098,64 in caso di cancellazione di 1.500 di r.a.

IL FCDE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 01.01.2015

ESEMPIO 5

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, **a seguito del riaccertamento straordinario dei residui** è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

e) **nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015**, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), **al fondo crediti di dubbia esigibilità**.

L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.

Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

A questo punto verifichiamo il FCDE ai fini del Patto di Stabilità



D. – RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

D.1 – Fondo Svalutazione Crediti

Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'è noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, in un esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

Tutto questo cambia dal 01.01.2015

Il Patto di Stabilità nella Contabilità Armonizzata Il Fondo Pluriennale Vincolato

In attesa della prossima uscita della circolare 2015 prendiamo per buona questa



CIRCOLARE N. 6

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STA-
TO*
**ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbli-
che Amministrazioni**
UFFICIO II

Roma, 18 febbraio 2014

Prot. N. 13546

Allegati: vari

Alle PROVINCE

Ai COMUNI con popolazione
superiore a 1.000
abitanti

Agli ORGANI DI REVISIONE
ECONOMICO-

D. – RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

D.2 – Fondo Pluriennale Vincolato

Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilità interno.

Pertanto, tali enti considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-isritte nell'esercizio 2014.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti **SOMMANO all'ammontare degli accertamenti di parte corrente**, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo **definitivo** del **fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le ENTRATE** del bilancio di previsione **AL NETTO** dell'importo **definitivo** del **fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le SPESE** del medesimo bilancio di previsione.

Sistema Tuel

31.12.2014

Entrata Corrente

Contributo Regionale €. 1.000,00

Spesa Corrente

Contributo Regionale €. 1.000,00

Sistema NEUTRO ai fini del Patto

01.01.2015

Entrata

Contributo Regionale €. 1.000,00

Spesa

Contributo Regionale €. 1.000,00
di cui

€. 300,00 Obbligazione giuridica
perfezionata Anno 2015

€. 700,00 Fondo Pluriennale
Vincolato

Patto di Stabilità

Entrata Accertamento €. 1.000,00

+ F.P.V. Entrata Corrente 0,00

- F.P.V. Spesa Corrente €. 700,00

Entrate Utili Patto €. 300,00

01.01.2016

Entrata

F.P.V. €. 700,00
Contributo Regionale €. 0,00

Spesa

Contributo Regionale €. 700,00
di cui

€. 700,00 Obbligazione giuridica
perfezionata Anno 2016

€. 0,00 Fondo Pluriennale
Vincolato

Patto di Stabilità

Entrata Accertamento	€.	0,00
+ F.P.V. Entrata Corrente	€.	700,00
- F.P.V. Spesa Corrente	€.	0,00

Entrate Utili Patto €. 700,00

Domanda n. 28:

Per gli enti in sperimentazione che effetti produce l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo del saldo di competenza mista previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno?

Al riguardo si rappresenta che, nel bilancio 2012 il fondo pluriennale vincolato è determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre concernente le modalità di attuazione della sperimentazione ed iscritto nel bilancio autorizzatorio servendosi dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Risposta:

In risposta al quesito postosi rappresenta che il fondo pluriennale vincolato, come definito nel paragrafo 5.4 dell'allegato n. 2 al DPCM 28 dicembre 2011, incide sul saldo di competenza mista del patto di stabilità interno, solo per la parte corrente.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l'ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

+ Accertamenti correnti 2012 validi per il patto

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)

- **Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)**

= Accertamenti correnti 2012 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Al riguardo si ipotizza che:

nell'anno 2011 si sono verificate le seguenti operazioni:

accertate entrate correnti per € 6.000 , (e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista 2011), rilevanti ai fini patto 2011, e incassate € 5.000. La somma residua pari ad € 1.000, è esigibile nel 2013.

Impegnate spese correnti per € 7.000 e pagate per € 2.000. La differenza di € 5.000 è esigibile nel 2013.

nel bilancio di previsione 2013 predisposto prima del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2012 risultavano stanziamenti di entrata corrente e di spesa corrente per € 20.000

Con riferimento all'esempio ipotizzato si rappresenta il seguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato e le seguenti modalità di calcolo del saldo di competenza mista (per la parte corrente):

- 1) il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall'elenco dei residui attivi del 2012 e la relativa entrata è riaccertata con imputazione all'esercizio 2013;
- 2) Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall'elenco dei residui passivi del 2012 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all'esercizio 2013;
- 3) Ipotizzando che il riaccertamento dei residui riguardi solo le entrate e le spese di cui alle lettere 1 e 2, il fondo pluriennale vincolato determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del DPCM 28 dicembre 2011, ammonta a 4.000 (5000 - 1000). Il fondo di 4.000 unitamente all'entrata di 1000 (già accertata) costituisce la copertura all'impegno di 5.000 ed è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso del 2013 (pertanto alla fine del 2013 il fondo pluriennale in uscita sarà azzerato);
- 4) A seguito del riaccertamento, agli stanziamenti di entrata 2013 si aggiunge lo stanziamento di 1000 derivante dal riaccertamento (già accertato ai sensi del citato articolo 14) e il fondo pluriennale vincolato di 4000, mentre agli stanziamenti di spesa 2013 si aggiunge lo stanziamento di 5000 derivante dal riaccertamento (già impegnato ai sensi del citato articolo 14).
- 5) Se nel corso del 2013 tutti le entrate e le spese stanziare sono accertate e impegnate ai fini del patto di stabilità interno avremo la seguente situazione del 2013:

+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto € 21.000

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di pesa) €-

= Accertamenti correnti 2013 € 25.000

Tali accertamenti correnti adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale saranno confrontati con gli impegni correnti dell'esercizio, pari a 25.000, con un saldo pari a zero, esattamente corrispondente al saldo che si sarebbe determinato se l'ente non avesse partecipato alla sperimentazione (accertamenti correnti pari a 20.000 - impegni correnti pari a 20.000 = 0).

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

Accertamenti correnti 2015 validi per il patto di stabilità interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente
(previsioni di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente
(previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2015 **ADEGUATI all'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente.**

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

31.12.2016

Entrata

F.P.V. €. 700,00
Contributo Regionale €. 0,00

Spesa

Contributo Regionale €. 700,00
di cui

€. 500

Previsione per ~~€. 700,00~~ come
obbligazione giuridica perfezionata
Anno 2016 – **di cui a Rendiconto
esigibili al 31.12.2016 solo €. 500**

~~€. 0,00~~ Fondo Pluriennale Vincolato

Patto di Stabilità

Entrata Accertamento	€.	0,00
+ F.P.V. Entrata Corrente	€.	700,00
- F.P.V. Spesa Corrente	€.	200,00

€. 200

Entrate Utili Patto €. 500,00

L'impatto del riaccertamento straordinario sul Patto di Stabilità Interno: imputazione a fondo pluriennale vincolato o costituzione di avanzo vincolato ?

Da quanto sopra esposto si evince la neutralità, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, delle imputazioni dei residui passivi a fondo pluriennale vincolato.

Il meccanismo di verifica indicato nella Circolare Mef n. 6/14 permette infatti di sommare agli accertamenti di competenza l'importo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto in entrata e di sottrarre la quota relativa alle previsioni di fondo iscritte nella spesa.

Nel caso in cui invece il riaccertamento straordinario comporti la cancellazione di residui passivi da far confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, tale meccanismo di tutela non si verifica.

L'eventuale applicazione dell'avanzo, nell'esercizio di esigibilità della spesa, determinerebbe infatti effetti negativi sul Patto, in quanto rileverebbe entrata non rilevante ai fini della verifica degli obiettivi di finanza pubblica.

**RAPIDAMENTE
SUL
NUOVO PRINCIPIO
DELLA
COMPETENZA
FINANZIARIA
“POTENZIATA”**

L'elaborazione di un nuovo principio di competenza finanziaria rappresenta senza dubbio l'elemento di maggiore interesse previsto nel nuovo assetto della contabilità degli enti territoriali.

Il principio generale, pur essendo mutuato dai principi contabili emanati dall'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ha subito alcune modifiche tali da **stravolgere il modo di contabilizzazione** degli enti locali fino ad oggi conosciuto.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce **il criterio di imputazione agli esercizi finanziari** delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

IN BASE A QUANTO INDICATO NEL NUOVO PRINCIPIO

‘TUTTE LE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE

ATTIVE E PASSIVE, CHE DANNO LUOGO A ENTRATE E SPESE

PER L'ENTE,

DEVONO ESSERE

REGISTRATE

NELLE SCRITTURE CONTABILI QUANDO L'OBBLIGAZIONE E'

PERFEZIONATA,

CON

IMPUTAZIONE

ALL'ESERCIZIO IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA.”

inoltre

“ E’ IN OGNI CASO, FATTA SALVA LA
PIENA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI
IMPEGNI DI SPESA GIURIDICAMENTE
ASSUNTI A PRESCINDERE DALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO IN CUI GLI STESSI SONO
IMPUTATI..... ”

DI FATTO,

LA CONTABILIZZAZIONE DEI FATTI GESTIONALI, CON QUESTA
NUOVA IMPOSTAZIONE,

E' IMPUTATA NEGLI ESERCIZI FINANZIARI **"A VALLE"** DEL
PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E DI EFFETTUAZIONE
DELLE SPESE.

LA CONTABILITA' FINANZIARIA NON ANTICIPA PIU' LA
REGISTRAZIONE DEI FATTI GESTIONALI, MA CONTABILIZZA I FATTI
GESTIONALI STESSI IN UN PERIODO MOLTO PIU' PROSSIMO ALLA FASE FINALE DEL
PROCESSO, OSSIA ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSA.

TALE MUTAMENTO NELLA CONTABILIZZAZIONE PRESENTA ALCUNE CRITICITA'
POTENZIALI, MA ANCHE MOLTE OPPORTUNITA', SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO ALLA
TRASPARENZA DEI BILANCI E AL GOVERNO DELLA FINANZA PUBBLICA.

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, CAMBIA RADICALMENTE LE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE **SOPRATUTTO** DEI LAVORI PUBBLICI.

L'IMPEGNO DELL'OPERA CHE SI E' PROGRAMMATO DI REALIZZARE NON E' PIU' **IMPUTATO** NELL'ANNO IN CUI SONO STATI REPERITI I NECESSARI MEZZI FINANZIARI MA, AL CONTRARIO, DOVRA' ESSERE **IMPUTATO** IN BASE ALLA **MATURAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI** NEGLI ANNI SUCCESSIVI.

L'IMPUTAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI L'OBLIGAZIONE GIURIDICA SCADE, PONENDO PROBLEMI IN RELAZIONE ALLA TEMPORALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E ALLA CONSEGUENTE PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA, COMPORTA UNA MAGGIORE ATTENZIONE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN TERMINI DI RAPPRESENTAZIONE NEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA.

**TUTTO QUESTO
GENERA
EVIDENTI CRITICITA'**

LE PRINCIPALI CRITICITA`

DERIVANO:

**1 - DALLA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE
DELLE SPESE DI INVESTIMENTO**

**2 - DALLA GESTIONE DELLA TRANSAZIONE
TRA UN SISTEMA CONTABILE E UN ALTRO
(riaccertamento straordinario dei residui al
01.01.2015).**

APPARENTEMENTE, AVERE A DISPOSIZIONE L'INTERA PROVVISTA FINANZIARIA E, PER CONTRO, IMPEGNARE LA RELATIVA SPESA PER LA SOLA QUOTA CHE SCADE, PONE NON POCHE CONSEGUENZE CON UN ALTRO PRINCIPIO CONTABILE (ANCH'ESSO MUTUATO DAL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI E DALL'OSSERVATORIO DELLA FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI):

IL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.

LA PREVISIONE DEL PAREGGIO COMPLESSIVO COME VINCOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE (E, OVVIAMENTE, IN FASE GESTIONALE) PONE UN NECESSARIO RACCORDO CON LA MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE (E PREVISIONE).

A TAL FINE, IL DECRETO ATTUATIVO HA PREVISTO L'APPLICAZIONE DEL CD. “FONDO PLURIENNALE VINCOLATO”.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E' UN SALDO FINANZIARIO,
COSTITUITO DA RISORSE GIA' ACCERTATE, DESTINATE AL
FINANZIAMENTO DI OBBLIGAZIONI PASSIVE DELL'ENTE GIA'
IMPEGNATE, MA ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI E'
ACCERTATA L'ENTRATA.

IL FONDO, GARANTISCE

LA COPERTURA DI SPESE IMPUTATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
A QUELLO IN CORSO

ED EVIDENZIA

LA DISTANZA TEMPORALE INTERCORRENTE TRA L'ACQUISIZIONE
DEI FINANZIAMENTI E L'EFFETTIVO IMPIEGO DI TALI
RISORSE.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è formato

Solo da

Entrate correnti vincolate

e da

Entrate destinate al finanziamento di

investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,

- il fondo pluriennale vincolato costituito:

in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, *ad esempio* per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da **trasferimenti correnti vincolati**, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

**Se tutti questi interrogativi hanno trovato
la giusta risposta e sono entrati a far
parte del nuovo metodo di lavoro**



A QUESTO PUNTO SIAMO PRONTI PER INIZIARE A LAVORARE DENTRO IL NOSTRO COMUNE

DA DOVE INIZIARE ?



LAVORI PUBBLICI ?



**PER L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEL
CRONO – PROGRAMMA
DEI PAGAMENTI DELLE SINGOLE OPERE
AI
FINI
DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI**

D.P.R. 5-10-2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Art. 40 Cronoprogramma (*art. 42, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554/1999*)

1. Il progetto **esecutivo** è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'*articolo 171*, comma 12.
2. Nei casi di cui all'*articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice*, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

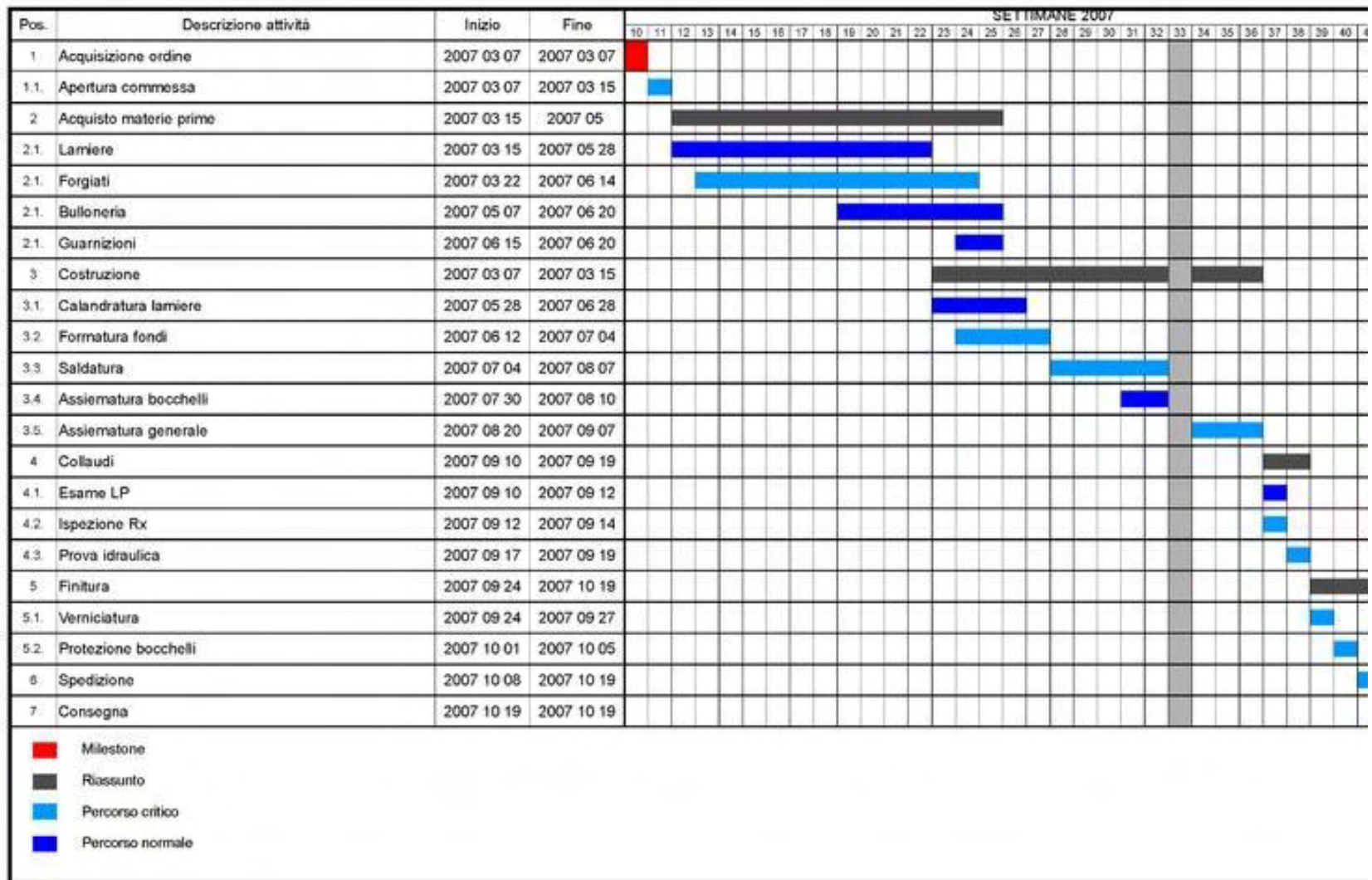
D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Allegato XXI - Articolo 17 *Cronoprogramma*

1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma è composto:
 - a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
 - b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.



Il crono - programma dei pagamenti e le implicazioni con il Patto di Stabilità

La necessità di alcune riflessioni



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

Lombardia/182/2013/PAR

Pertanto le difficoltà operative lamentate dal Comune in ordine all'alternativa tra rispetto del saldo obiettivo finanziario imposto dal patto di stabilità (che comporterebbe inadempimento delle obbligazioni assunte), e l'emissione di ordinativi di pagamento relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili (che comporterebbe, viceversa, il superamento dei limiti imposti dal patto), devono essere esaminate alla luce del richiamato art. 9.

Le problematiche sollevate dal Comune istante possono essere risolte sulla scorta dei costanti orientamenti della giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. in particolare, Sezione controllo Puglia n. 120/2010, testualmente richiamata nel prosieguo in modo ampio).

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)".

L'art. 9 del DL 78/09 fa, dunque, riferimento ad una verifica da effettuare al momento dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00 l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

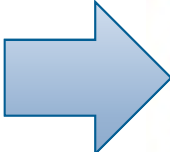
L'assunzione dell'impegno di spesa nel caso di procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture coincide con il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del servizio competente.

La programmazione dei pagamenti è, pertanto, funzionale a prevenire situazioni analoghe a quelle descritte dal Comune istante e ad impedire che siano assunti atti di impegno riferibili ad obbligazioni che potranno essere adempiute (nel corso dell'esercizio o degli esercizi successivi) soltanto con pagamenti determinanti lo "sforamento" del patto di stabilità.

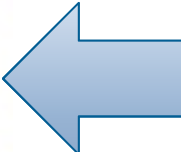
Le novità normative introdotte dall'art. 9 del D.L. 78/09 e le buone pratiche della gestione finanziaria impongono di affiancare al tradizionale bilancio di competenza finanziaria di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 267/00, un "bilancio di cassa" in cui prevedere – in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, all'ammontare degli stati di avanzamento lavori, alle modalità di finanziamento e alle modalità di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione – le somme che si prevede di incassare e di pagare, in conto competenza ed in conto residui.

Tali previsioni devono avere ad oggetto, ai fini del rispetto della norma in esame, le sole partite del bilancio investimenti che costituiscono entrate e spese finali e, dunque, le entrate del Titolo IV e le spese del Titolo II.

La mancata verifica prevista dall'art. 9 del DL 78/09 è fonte di responsabilità amministrativa.



È bene sottolineare, peraltro, che la responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all'assoluta mancanza di qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all'aver effettuato valutazioni ragionevoli ex ante, ma successivamente rivelatesi sbagliate. In tal senso depongono il dato testuale e le oggettive difficoltà di previsione determinate sia da un quadro normativo fortemente insanabile sia dall'esistenza (nel settore della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto temporale tra azione amministrativa e riflessi contabili.



La norma di cui all'art. 9, in quanto integra la disciplina contenuta negli artt. 182 e ss. del TUEL relativa alle fasi di gestione del procedimento di spesa, trova applicazione a tutti i provvedimenti di impegno di spesa adottati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/09 avvenuta in data 01/07/2009 in applicazione del principio *tempus regit actum*.

Anche la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo con deliberazione n. 28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010 ha avuto modo di affermare che l'amministrazione deve "programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore".

Pertanto, ove tale verifica dia esito negativo, il funzionario competente non potrà legittimamente procedere all'adozione dell'atto di impegno.

È appena il caso di precisare che ove i centri di spesa siano più di uno, sarà necessario prevedere efficaci forme di coordinamento tra loro e con il responsabile del servizio finanziario competente per il visto di regolarità contabile.

Collaborazione fra Settori

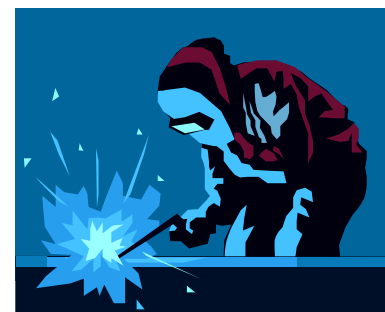


MA SE IO RAGIONIERE DEVO
"LEGGERE" UN PROGETTO NE
SAREI CAPACE ?

**Non pretendiamo allora dall' Ingegnere di saper leggere
migliaia di numeri spesso "in libertà"**



Limitiamoci a chiedere come
procede il CANTIERE in
termini di SAL



2850

GAI

MASSIMO

7

PLUS_007 PLUS - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PENSILINA PER AUTOBUS POSTA IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

12

Data Registrazione

18-set-12

Data Inizio Inv

27/07/2012

Data Termine Inv

31/12/2999

E/U Voce Quadro Economico Importo Inv. Liq.to al 31.12.2014 Residuo Pagamenti 2015 Pagamenti 2016 Pagamenti 2017

S		0,00	0,00	0,00			
S	ALLACCI	2.410,38	0,00	2.410,38			
S	CONTR.VIGIL.	600,00	600,00	0,00			
S	FORNIT.MATERI ALE	20.000,00	0,00	20.000,00			
S	IMPREVISTI	96.218,69	0,00	96.218,69			
S	INCENTIVI	20.863,40	9.837,32	11.026,08			
S	LAVORI	977.923,77	441.303,34	536.620,43			
S	PUBBLICAZ	1.000,07	1.000,07	0,00			
S	PUBBLICITA'	2.499,93	913,73	1.586,20			
S	RIBASSO	0,00	0,00	0,00			
S	SPESE TECN.	138.736,57	68.322,49	70.414,08			
S	VARIE	7.532,80	6.748,43	784,37			
					<u>Pag. 2015</u>	<u>Pag. 2016</u>	<u>Pag. 2017</u>
Totale	S	1.267.785,61	528.725,38	739.060,23			

Annotazioni del R.U.P. :

Procedimento di Spesa Avviato : NO :

SI :

Aggiudicazione definitiva : il _____

Opera in Cantiere : NO :

Prevista consegna cantiere il : _____

SI : Dal : _____ Fine Lavori : il : _____

Pagamenti 2015 : _____

Pagamenti 2016 : _____

Pagamenti 2017 : _____

Commenti del R.U.P. :

21/01/2015

Firma del R.U.P. : _____

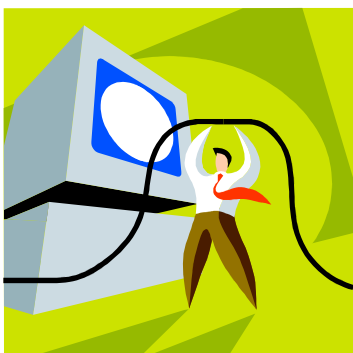
1^ CRITICITA'

CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Prima soffermiamoci sulla "logica"

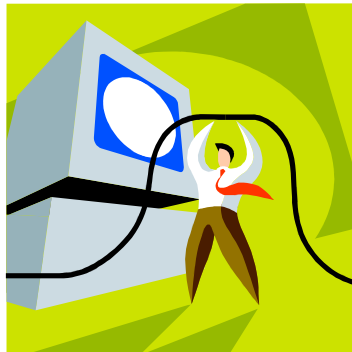


Poi vediamo soluzioni tecniche e la tempistica



2^ CRITICITA'

- GESTIONE DELLA TRANSAZIONE TRA UN SISTEMA CONTABILE E UN ALTRO.



REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI AL 01.01.2015

**Per ragionare insieme
CONTEMPORANEAMENTE
su entrambe le criticità
gli esempi che seguono sono tutti riferiti a
somme conservate in conto residui al
31.12.2014
con le regole del Tuel**

L'importanza del CRONO - PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Diviene indispensabile acquisire un prospetto dai responsabili della Spese d'Investimento con cui QUANTIFICANO con cadenza prestabilita I FLUSSI FINANZIARI ATTESI PER PAGAMENTI DI CIASCUNA "OPERA" O "INTERVENTO " – ESIGIBILITA'

Con separata indicazione :

1) delle singole modalità di finanziamento;

2) della Tipologia di Obbligazione Giuridica

2.1) Contratti già stipulati e Cantiere già in funzione;

**2.2) Gare concluse e Contratti in fase di sottoscrizione ma cantiere
NON in funzione**

2.3) Finanziamenti già acquisiti e procedure di Gara in corso

Si tratta quindi di farsi compilare una semplice Tabella come questa

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziamento	Importo Complessivo dell'Intervento	2015				2016	2017
		1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri		1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015		
1								-	-
2									
3									
4									-

Per ciascuna di queste situazioni

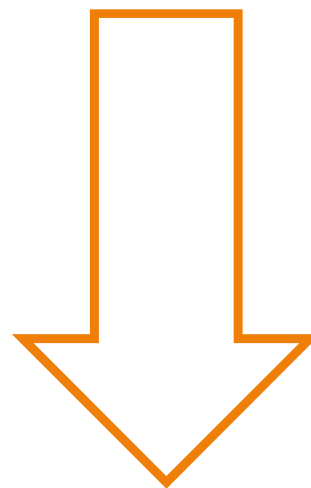
2.1) Contratti già stipulati e Cantiere già in funzione;

2.2) Gare concluse e Contratti in fase di sottoscrizione ma cantiere NON in funzione

2.3) Finanziamenti già acquisiti e procedure di Gara in corso



ANALIZZATI I PROPRI
DOCUMENTI I LL.PP.
TRASMETTONO QUESTA
TABELLA COMPLESSIVA



LA SITUAZIONE COMPLESSIVA

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziamento 1) Mutui 2) Contrib. Reg. ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	200.000,00	A	-	-	40.000,00	20.000,00	90.000,00	-	150.000,00
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	A	350.000,00	-	150.000,00	-	0	0	500.000,00
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	B	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	A	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00
TOTALE					350.000,00	300.000,00	390.000,00	520.000,00	990.000,00	400.000,00	2.950.000,00
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI TITOLO II^											3.500.000,00
Contratti già stipulati e Cantiere già in funzione;				A	350.000,00	-	190.000,00	120.000,00	90.000,00	-	750.000,00
Gare concluse e Contratti in fase di sottoscrizione ma cantiere NON in funzione				B	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00
Finanziamenti già acquisiti e procedure di Gara in corso				C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTALE					350.000,00	300.000,00	390.000,00	520.000,00	990.000,00	400.000,00	2.950.000,00

OTTENUTA QUESTA TABELLA DAL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI



RAGIONERIA

Per ciascuna di queste "OPERE" possiamo **DA SUBITO** procedere
con l'operazione di

REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI AL **01.01.2015**

Se possibile iniziamo da quelle finanziate con **MUTUO**

Sulla Tabella dei LL.PP troviamo questo primo intervento

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziamento 1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	2015				2016	2017
				1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim		
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	200.000,00	-	-	40.000,00	20.000,00	90.000,00	-

Evidente che si tratta di un mutuo
GIA' CONTRATTO
(e quindi conservato in conto residui al 31.12.2014)
 ed in parte è stato utilizzato

dovrò avere un residuo Attivo e Passivo di € 150

MA COME ABBIAMO CONTABILIZZATO IL MUTUO ?

Sicuramente un ACCERTAMENTO in ENTRATA

Sicuramente un IMPEGNO nelle SPESE

IMPEGNO SPESA PER UN MUTUO ?

Vecchie e nuove regole a confronto

Prima e fino al 31.12.2014

Dopo e dal 01.01.2015

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:	5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;	abrogato

LE NUOVE REGOLE PER L'ACCERTAMENTO ENTRATA DI UN MUTUO



Dal 01.01.2015

3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

SICURAMENTE COSA ABBIAMO in contabilità



Un Capitolo di Entrata con un
Residuo Attivo di 150 €

Un Capitolo di Uscita con un
Residuo Passivo di es. 150 €

Prima cosa da fare - Verificate che il valore del R.A. sia uguale a quello sul sito della Cassa DD.PP

Seconda cosa da fare – **Adeguare** gli stanziamenti del R.P. ai valori che trovo sulla Tabella dei LL.PP. per le varie annualità

Come faccio ad adeguare il R.P.



**VEDIAMO TUTTO QUESTO CON UN
AIUTO GRAFICO**

RENDICONTO 2014

ESERCIZIO 2014

31.12.2014

ANNUALITA' 2014

ENTRATA		USCITA			
Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz		Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz			
Conto Competenza	€.	0	Conto Competenza	€.	0
Conto Residui	€.	150.000,00	Conto Residui	€.	150.000,00
RESIDUO ATTIVO		RESIDUO PASSIVO			
ACCERTAMENTO NUM. 235/2005		IMPEGNO NUM. 1528 /2005			
	€.	150.000,00		€.	150.000,00

**Rendiconto al
31.12.2014**

Revisione straordinaria dei residui al 01.01.2015

BILANCIO PREVISIONE 2015

01.01.2015

ESERCIZIO 2015

ANNUALITA' 2015

ENTRATA

F.P.V € 150.000,00

Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz

Conto Competenza € 0

Conto Residui € 150.000,00

RESIDUO ATTIVO

ACCERTAMENTO NUM. 235/2005

Conservato Ok € 150.000,00

USCITA

Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz

Conto Competenza € 0

Capitolo PEG 120000/FCXXYY – Mutuo xyz

Conto Competenza € 60.000,00

Impegnato € 60.000,00

Capitolo PEG 120000/FPXXYY – Mutuo xyz

Conto Competenza € 90.000,00

Impegnato € ZERO

~~Conto Residui -- € 150.000,00 -- ZERO~~

~~RESIDUO PASSIVO~~

~~IMPEGNO NUM. 1528 /2005~~

~~Eliminato oK da € 150.000,00 a ZERO~~

BILANCIO PREVISIONE 2015

01.01.2015

ESERCIZIO 2015

ANNUALITA' 2016

ENTRATA

F.P.V € 90.000,00

Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz

Conto Competenza € 0

Conto Residui € 150.000,00

RESIDUO ATTIVO

ACCERTAMENTO NUM. 235/2005

€ 150.000,00

- Conservato Ok

USCITA

Capitolo PEG 120000 – Mutuo xyz

Conto Competenza € 0

Capitolo PEG 120000 / FCXXYY – Mutuo xyz

Conto Competenza € 90.000,00

Impegnato € 90.000,00

~~Capitolo PEG 120000 / FPXXYY – Mutuo xyz~~

~~Conto Competenza € 00.000,00~~

~~Impegnato € ZERO~~

Cosa significa tutto questo ????



SIGNIFICA FARE DA SUBITO **01.01.2015**
QUESTE 4 COSE FONDAMENTALI

- 1) CRONO – PROGRAMMA DEI PAGAMENTI
- 2) ABITUARSI A RAGIONARE CON IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
- 3) FARE LA REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI al 01.01.2015
- 4) INIZIARE A COSTITUIRE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01.01.2015

Sulla Tabella dei LL.PP troviamo questo SECONDO intervento

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg. ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	A	350.000,00	-	150.000,00	-	0	0	500.000,00

PAGARE IN CONTO
RESIDUI PASSIVI

30.04.2015

Domanda n. 55:

Gli impegni assunti per la fornitura di beni e servizi nel corso dell'esercizio 2012, ai quali è seguita nel medesimo esercizio finanziario la regolare e completa prestazione, possono essere mantenuti come residui in attesa di procedere nel corso del 2013 alla relativa liquidazione?

Risposta:

Con riferimento al punto 6.1 dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, sono considerate liquidabili le spese impegnate nell'esercizio 2012 le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

11/01/2013

			Residuo Attivo						
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione	Diff da Economie	C/Comp E - Reimp2015	C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	150.000,00	0	-	-	-	-
2	STRADE YYYY	1-MUTUO	500.000,00	500.000,00	0	-			

			Residuo Passivo						
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione		Reimp2015	Reimp2016	Reimp2017
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	-	-	Fc	60.000,00	90.000,00	-
						Fp	90.000,00	-	-
2	STRADE YYYY	1-MUTUO	500.000,00	350.000,00	-	Fc	150.000,00	-	-
						Fp		-	-

FPVE = 300

Sulla Tabella dei LL.PP troviamo questo TERZO intervento

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	A	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00

PER VERIFICARE SE E' TUTTO CHIARO
QUALCUNO CHE MI SOSTITUISCE E SPIEGA COME
GESTIRE QUESTO ESEMPIO

FACCIAMO NOI L'IPOTESI CHE IL FINANZIAMENTO REGIONALE SIA
ARTICOLATO SU TRE DISTINTE ANNUALITA' E PRECISAMENTE

2014	-	€.	400.000,00
2015	-	€.	600.000,00
2016	-	€.	700.000,00
TOTALE		€.	1.700.000,00

LE NUOVE REGOLE PER L'ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI UN TRASFERIMENTO

3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

- c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:
 - nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);
 - nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento
- Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti.

I DIVERSI EFFETTI DELLA REIMPUTAZIONE DI ACCERTAMENTI DI **ENTRATA** SULLA GESTIONE DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

			Residuo Attivo		Diff da Re- imputazione	Diff da Economie			
			31/12/2014	01/01/2015			C/Comp E - Reimp2015	C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	150.000,00	0		-	-	-
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	500.000,00	0				
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	400.000,00	- 1.300.000,00		600.000,00	700.000,00	-



IL CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	A	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00

RIEPILOGO DELLE ESIGIBILITA' E/U

	2014	2015	2016	2017	Totale
Esigibilità Entrata	400.000,00	600.000,00	700.000,00	-	1.700.000,00
Esigibilità Spesa	-	600.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00

ESIGIBILITA' DELL' ENTRATA

ANTICIPATA

RISPETTO ALL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA

	2014	2015	2016	2017	Totale
Esigibilità Entrata	400.000,00	600.000,00	700.000,00	-	1.700.000,00
Esigibilità Spesa	-	600.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00

Gestione Residui

			Residuo Attivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	400.000,00	- 1.300.000,00

			Residuo Passivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	-	- 1.700.000,00

31/12/2014	01/01/2015	FPVE
-	400.000,00	400.000,00

Gestione Competenza

FPVE	400.000,00	400.000,00	300.000,00
C/Comp E - Reimp2015		C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
600.000,00	700.000,00	-	

Tot Entrate	1.000.000,00	1.100.000,00	300.000,00
-------------	--------------	--------------	------------

C/Comp U - Reimp2015	C/Comp U - Reimp2016	C/Comp U - Reimp2017
600.000,00	700.000,00	-

FC		100.000,00	300.000,00
FPVS	400.000,00	300.000,00	-

Tot Spese	1.000.000,00	1.100.000,00	300.000,00
-----------	--------------	--------------	------------

Sulla Tabella dei LL.PP troviamo questo QUARTO intervento

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

PER VERIFICARE SE E' TUTTO CHIARO
QUALCUNO CHE MI SOSTITUISCE E SPIEGA COME
GESTIRE QUESTO ESEMPIO

LE NUOVE REGOLE PER L'ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI UNA ALIENAZIONE

- 3.13 Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo. L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

FACCIAMO NOI L'IPOTESI CHE LA NOSTRA ALIENAZIONE PREVEDA TRE RATE SCADENTI

31.05.2014	- ROGITO X	€.	500.000,00
31.05.2015	- 1^ RATA	€.	50.000,00
31.05.2016	- 2^ RATA	€.	400.000,00
31.05.2017	- 3^ RATA	€.	50.000,00
TOTALE		€.	500.000,00

LA RE-IMPUTAZIONE IN ENTRATA

			Residuo Attivo			
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione	Diff da Economie
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	150.000,00	0	
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	500.000,00	0	
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	400.000,00	- 1.300.000,00	
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00	

C/Comp E - Reimp2015
-
600.000,00
50.000,00



C/Comp E - Reimp2016
-
700.000,00
400.000,00



C/Comp E - Reimp2017
-
-
50.000,00



LA RE-IMPUTAZIONE IN USCITA

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg.ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

2015 = € 300.000,00

2016 = € 100.000,00

2017 = € 100.000,00

	2014	2015	2016	2017	Totale
Esigibilità Entrata	-	50.000,00	400.000,00	50.000,00	500.000,00
Esigibilità Spesa	-	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00

ESIGIBILITA' DELL' ENTRATA

POSTICIPATA

RISPETTO
ALL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA

			Residuo Attivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIAL I	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00

FPVE	-
	C/Comp E - Reimp2015
	50.000,00

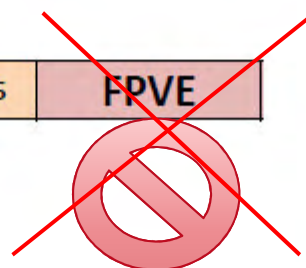
Tot Entrate 50.000,00

			Residuo Passivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIAL I	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00

	C/Comp U - Reimp2015
	300.000,00
FPVS	-

Tot Spese 300.000,00

31/12/2014	01/01/2015	FPVE
-	-	



DISAVANZO TECNICO - 250.000,00

Nel caso in cui i **residui passivi reimputati** ad un esercizio
sono

di **importo superiore**
alla **somma** del **fondo pluriennale vincolato stanziato in**
entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo
esercizio

si forma un **disavanzo tecnico**

*(rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate
eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate"
dell'allegato n. 5/1 al presente decreto),* **di importo**
corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi
successivi.

Il disavanzo tecnico può:

- 1) **essere finanziato con le risorse dell'esercizio**. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio;
- 2) **consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio**, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, **per un importo non superiore al disavanzo tecnico**.

Ipotesi 1)

Approvazione del bilancio finanziato con le risorse dell'esercizio

			Residuo Attivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00
			Residuo Passivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00
31/12/2014	01/01/2015	FPVE			
-	-	-			

FPVE	-	-	50.000,00
	C/Comp E - Reimp2015		
	50.000,00		
Altre Risorse	250.000,00		
Tot Entrate	300.000,00	400.000,00	100.000,00

		Disavanzo Tecnico	-
	C/Comp U - Reimp2015		
	300.000,00		
FPVS	-		50.000,00
		Altre Spese	250.000,00
Tot Spese	300.000,00	400.000,00	100.000,00

DISAVANZO TECNICO	-
-------------------	---

Ipotesi 2)

Approvazione del bilancio in disavanzo TECNICO di competenza

			Residuo Attivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00

			Residuo Passivo		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00

31/12/2014	01/01/2015	FPVE
------------	------------	------

FPVE	-
C/Comp E - Reimp2015	50.000,00

Tot Entrate 50.000,00

-	50.000,00
C/Comp E - Reimp2016	400.000,00
C/Comp E - Reimp2017	50.000,00

400.000,00 100.000,00

		Disavanzo Tecnico	250.000,00
C/Comp U - Reimp2015	300.000,00	C/Comp U - Reimp2016	100.000,00
		C/Comp U - Reimp2017	100.000,00
FPVS	-		50.000,00

Tot Spese 300.000,00

400.000,00 100.000,00

DISAVANZO TECNICO - 250.000,00

E' fondamentale verificare gli effetti sugli equilibri degli esercizi interessati dall'operazione di re-imputazione a causa della diversa esigibilità dei residui attivi e passivi in quanto la distribuzione temporale degli stessi può condurre alla formazione di disavanzi in alcuni esercizi a cui corrispondono avanzi in altri.

E' il c.d. fenomeno del **DISAVANZO TECNICO** .

Nel caso in cui la re-imputazione fa emergere un **AVANZO TECNICO**, tale eccedenza va sterilizzata portandola in aumento del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in PARTE SPESA al fine di colmare il DISAVANZO che si è formato negli esercizi dove le spese re-impegnate sono inferiori all'importo del F.P.V. e delle entrate ri-accertate

REIMPUTAZIONE IN PARTE ENTRATA

Residuo Attivo						C/Comp E - Reimp2015		C/Comp E - Reimp2016		C/Comp E - Reimp2017	
		31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione	Diff da Economiche						
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00	50.000,00		400.000,00		50.000,00	

REIMPUTAZIONE IN PARTE SPESA

Residuo Passivo						FFV ENTRATA 01.01.2015		FFV ENTRATA 01.01.2016		FFV ENTRATA 01.01.2017	
		31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione							
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00						
						Reimp2015		Reimp2016		Reimp2017	
						DIS.TECNICO		250.000,00			
						C/Comp E		100.000,00		100.000,00	
						Fc					
						Fp		50.000,00			
						???????? - 250.000,00					

DISAVANZO TECNICO

AVANZO TECNICO portato ad incremento del F.P.V. di parte Spesa

Sulla Tabella dei LL.PP troviamo questo QUINTO intervento

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziament o 1) Mutui 2) Contrib. Reg. ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	A	-	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00

LE NUOVE REGOLE PER L'ACCERTAMENTO DI UNA ENTRATA DA CONCESSIONEE

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'ideale documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.

FACCIAMO NOI L'IPOTESI CHE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO DELLE NOSTRE CONCESSIONI CIMITERIALI SONO PARI €. 200.000,00 DI CUI

€.	100.000,00	GIA' INCASSATI	AL 10.01.2015
€.	50.000,00	IN SCADENZA	AL 30.09.2015
€.	50.000,00	IN SCADENZA	AL 30.06.2016
TOTALE		€.	200.000,00

LA RE-IMPUTAZIONE IN ENTRATA

			Residuo Attivo			
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione	Diff da Economie
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	150.000,00	0	
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	500.000,00	0	
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	400.000,00	- 1.300.000,00	
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00	
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	100.000,00	- 100.000,00	300.000,00
					- 1.900.000,00	

C/Comp E - Reimp2015	C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
-	-	-
600.000,00	700.000,00	-
50.000,00	400.000,00	50.000,00
50.000,00	50.000,00	-
700.000,00	1.150.000,00	50.000,00

L'ASSENZA DEL TITOLO GIURIDICO
DETERMINA L'INSUSSISTENZA DEL R.A.

LA RE-IMPUTAZIONE IN PARTE SPESA

						FPV ENTRATA 01.01.2015			FPV ENTRATA 01.01.2016			FPV ENTRATA 01.01.2017			
			Residuo Passivo			-	Reimp2015		-	Reimp2016		50.000,00	Reimp2017		
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re- Imputazione	DIS.TECNICO								50.000,00	
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	100.000,00	-	- 100.000,00		C/Comp E	100.000,00							
							Fc	-			-				
							Fp	-		-	-		-		-
						???????	- 50.000,00			-			-		

REIMPUTAZIONE IN PARTE ENTRATA

			Residuo Attivo							
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-imputazione	Diff da Economic		C/Comp E - Reimp2015	C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	100.000,00	- 100.000,00	300.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-

REIMPUTAZIONE IN PARTE SPESA

			Residuo Passivo			FPV ENTRATA 01.01.2015		FPV ENTRATA 01.01.2016		FPV ENTRATA 01.01.2017		
			31/12/2014	01/01/2015		-	Reimp2015	-	Reimp2016	50.000,00	Reimp2017	
					Diff da Re-imputazione	DIS.TECNICO 50.000,00						
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	100.000,00		- 100.000,00		C/Comp E	100.000,00				
							Fc	-		-		
							Fp	-		-		-
						???????	- 50.000,00		-			

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2015

DISAVANZO TECNICO

**UN ESEMPIO RELATIVO
ALL'ACCERTAMENTO DI
UN'ENTRATA DERIVANTE DA
PERMESSI A COSTRUIRE**

I PERMESSI A COSTRUIRE

3.11 L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata sempre nell'esercizio in cui è rilasciato il permesso imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade il permesso di costruire.

COME HO GESTITO I PERMESSI A COSTRUIRE IN PASSATO ?
CASSA O COMPETENZA ?

VALUTIAMO INSIEME I POSSIBILI
SCENARI

HO ACCERTATO SEMPRE
PER
CASSA ?

**NON HO PROBLEMI DI
RE-IMPUTAZIONE
DELLE ENTRATE**

HO ACCERTATO PER COMPETENZA ?

**DEVO PROCEDERE ALLA
RE-IMPUTAZIONE
DELLA
SECONDA QUOTA
IN BASE
ALLA SCADENZA DELLA
ESIGIBILITA'**

- ENTRATA

PER UNA RILASCIO DI
UN PERMESSO A
COSTRUIRE
HO ACCERTATO
L'INTERO IMPORTO DI
€ 1.200

Di cui

400 nel 2014 e subito versati

650 da versare nel 2015

150 da versare nel 2016

- USCITA

CON 1.200 HO
INTERAMENTE FINANZIATO
UN'INTERVENTO DI SPESA

CHE PRESENTA
UN PAGAMENTO NEL
2014 PER 700

E POI IL SEGUENTE
CRONO-PROGRAMMA

Crono-programma Pagamenti

€. 450 nel 2015

€. 50 nel 2016

I potenziali effetti Caso 1

ESERCIZIO 2014		
ACCERTAMENT O	INCASSO	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
1200	400	800
IMPEGNO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
1200	700	500

ESERCIZIO 2015				ESERCIZIO 2016
		DISAVANZO	-200	-100
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 01.01.2015	800	ENTRATE RI-ACCERTATE	650	150
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI AL 01.01.2015	500	SPESE - RE-IMPEGNATE	450	50
SALDO NEGATIVO	-300		200	100

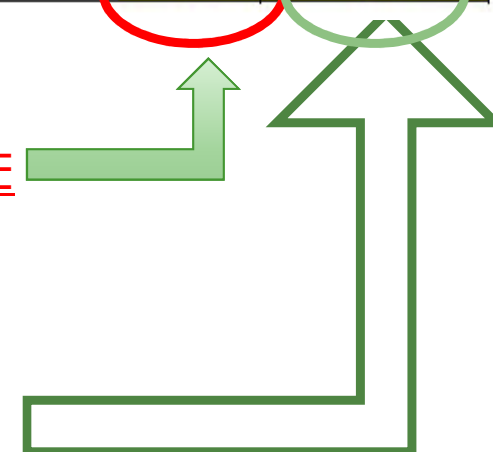
I potenziali effetti Caso 2

ESERCIZIO 2014		
ACCERTAMENT O	INCASSO	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
1200	400	800
IMPEGNO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
1200	700	500

ESERCIZIO 2015				ESERCIZIO 2016
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 01.01.2015	800	DISAVANZO	0	-300
		ENTRATE RI-ACCERTATE	100	700
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI AL 01.01.2015	500	SPESE - RE-IMPEGNATE	450	50
SALDO NEGATIVO	-300		-350	650

350 del 2015 sono da
FINANZIARE CON : Ipotesi 1) RISORSE PROPRIE

650 del 2016 sono da destinare per 300 alla
copertura del DISAVANZO e per **350 sono**
RISORSE DISPONIBILI



Evidente da subito (CASO 2)
che
LA CONTABILIZZAZIONE
dei fatti gestionali, con questa nuova impostazione di
IMPUTAZIONE
negli esercizi finanziari “a valle” del processo di
acquisizione delle ENTRATE
e
di effettuazione delle SPESE
PUO’
determinare
IMPORTANTI CRITICITA’

RITORNIAMO ALLA NOSTRA TABELLA

RIEPILOGO ENTRATA

			Residuo Attivo						
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione	Diff da Economico	C/Comp E - Reimp2015	C/Comp E - Reimp2016	C/Comp E - Reimp2017
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	150.000,00	150.000,00	0	0	-	-	-
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	500.000,00	0	-			
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	400.000,00	- 1.300.000,00	-	600.000,00	700.000,00	-
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	-	- 500.000,00	-	50.000,00	400.000,00	50.000,00
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	100.000,00	- 100.000,00	- 300.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			3.350.000,00	1.150.000,00	- 1.900.000,00	- 300.000,00	700.000,00	1.150.000,00	50.000,00
					- 1.900.000,00	- 300.000,00	1.900.000,00		
			2.200.000,00 -		2.200.000,00				

RIEPILOGO USCITA

			Residuo Passivo		Diff da Re-Imputazione		Reimp2015	Reimp2016	Reimp2017
			31/12/2014	01/01/2015					
1	SCUOLA XXXX	1-MUTUO	150.000,00	-	-	150.000,00	Utilizzo FPVE - Fc 60.000,00 Fp <u>90.000,00</u>	90.000,00 -	- -
2	STRADE YYYY	1-MUTUO	500.000,00	350.000,00	-	150.000,00	Utilizzo FPVE - Fc 150.000,00 Fp	- -	- -
3	TEATRO KKKK	2-C.R.	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	C/Comp E 600.000,00 Utilizzo FPVE - Fc - Fp <u>400.000,00</u>	700.000,00 100.000,00 <u>300.000,00</u>	 300.000,00 -
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione	DIS.TECNICO		250.000,00	
4	ALIENAZIONI PATRIMONI ALI	3-F.P.	500.000,00	-	-	500.000,00	C/Comp E 300.000,00 Utilizzo FPVE - Fc - Fp -	100.000,00 50.000,00	100.000,00 -
			31/12/2014	01/01/2015	Diff da Re-Imputazione	DIS.TECNICO		50.000,00	
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	100.000,00	-	-	100.000,00	C/Comp E 100.000,00 Utilizzo FPVE - Fc - Fp -	 - -	 -

Diff da Re-Imputazione	SPESA	REIMP2015	REIMP2016	REIMP2017	
- 2.600.000,00	C/Comp S	1.000.000,00	800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
	Utilizzo FPVE - Fc	210.000,00	190.000,00	300.000,00	
	FPV Spesa	<u>490.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>-</u>	
	Equilibrio Tot FPVE	700.000,00	540.000,00	300.000,00	700.000,00

ENTRATA

IL QUADRO D'INSIEME

	REIMP2015	REIMP2016	REIMP2017	
FPV Entrata	700.000,00	490.000,00	350.000,00	
C/Comp E	700.000,00	1.150.000,00	50.000,00	1.900.000,00

Tot.Le	1.400.000,00	1.640.000,00	400.000,00
--------	--------------	--------------	------------

SPESA

	REIMP2015	REIMP2016	REIMP2017	
C/Comp S	1.000.000,00	800.000,00	100.000,00	1.900.000,00

Fc Utilizzo FPV Entrata 210.000,00 190.000,00 300.000,00

Fp FPV Spesa 490.000,00 350.000,00 -

700.000,00 540.000,00 300.000,00

Tot.Le	1.700.000,00	1.340.000,00	400.000,00
--------	--------------	--------------	------------

DIS.TECNICO	-	300.000,00	300.000,00	-
-------------	---	------------	------------	---

LA PRIMA COSTITUZIONE DEL F.P.V.

Allegato n. 5/1
al D.Lgs 118/2011

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

2015 (1)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	1		2.600.000,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		1.900.000,00
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a $(3) = (1) + (a) - (2)$ se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	700.000,00

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		1.000.000,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		0
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5		700.000,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di ENTRATA <u>utilizzata</u> nel 2015, pari a $(6) = (4) + (b) - (5)$ se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	210.000,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati <u>accantonata</u> al Fondo pluriennale vincolato di SPESA, di importo non superiore a $(7) = (5) - (4) - (b)$ altrimenti indicare 0 (2)	7		-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(4) + (b) - (5) - (3)$ se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 $(8) = (3) - (6) + (7)$.	8	-	490.000,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9		800.000,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c		0
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10		1.150.000,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a $(11) = (9) + (c) - (10)$ se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	190.000,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(12) = (10) - (9) - (c)$, altrimenti indicare 0	12		50.000,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(9) + (c) - (10) - (8)$ se positivo		-	0
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 $(13) = (8) - (11) + (12)$	13	-	350.000,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14		100.000,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15		50.000,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a $(16)=(14)+(d)-(15)$, altrimenti indicare 0	16	-	350.000,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(17)=(15)-(14)-(d)$ se positivo, altrimenti indicare 0	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(14)+(d)-(15)-(13)$ se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 $(18) = (13) -(16)+(17)$	18	-	-

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	700.000,00
Entrate accertate reimputate al 2016	1.150.000,00
Entrate accertate reimputate al 2017	50.000,00
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	1.900.000,00

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Impegni reimputati al 2015	1.000.000,00
Impegni reimputati al 2016	800.000,00
Impegni reimputati al 2017	100.000,00
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-
	1.900.000,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

2015 (1)

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DA SCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimputati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	1	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi. I cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita. ⁽¹⁾	a	
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccontati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	3	
Fondo pluriennale vincolato da scrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a $(1)-(a)-(3)$ se positivo, altrimenti indicare 0	8	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimputate con imputazione all'esercizio 2015	4	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015. I cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita. ⁽¹⁾	b	
Entrate riaccontate con imputazione all'esercizio 2015	5	
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a $[(8)-(4)+(b)-(5)]$ se positivo, altrimenti indicare 0	6	-
Concordanza dei residui attivi riaccontati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(7)-(6)-(4)-(b)-(5)-(c))$ altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7	-
Quota spese reimputate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccontate, pari a $(4)+(5)-(6)-(7)$ se positivo		-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016: $(6) + [(7)-(5)+(7)]$	8	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimputate con imputazione all'esercizio 2016	9	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016. I cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita. ⁽¹⁾	c	
Entrate riaccontate con imputazione all'esercizio 2016	10	
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a $(11)-(9)+(c)-(10)$ se positivo, altrimenti indicare 0	11	-
Concordanza dei residui attivi riaccontati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(12)-(11)-(9)-(c)-(10)-(d))$ altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	12	-
Quota spese reimputate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccontate, pari a $(9)-(c)-(10)-(11)$ se positivo		-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017: $(12) + [(11)-(10)+(12)]$	13	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimputate con imputazione all'esercizio 2017	14	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017. I cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita. ⁽¹⁾	d	
Entrate riaccontate con imputazione all'esercizio 2017	15	
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a $(16)-(14)+(d)-(15)$, altrimenti indicare 0	16	-
Concordanza dei residui attivi riaccontati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(17)-(16)-(14)-(d)-(15)-(e))$ altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	17	-
Quota spese reimputate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccontate, pari a $(14)-(d)-(15)-(16)$ se positivo		-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017: $(16) + [(16)-(14)+(17)]$	18	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015	-	-
Entrate accertate reimputate al 2016	-	-
Entrate accertate reimputate al 2017	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	-	-

Impegni reimputati al 2015	-	-
Impegni reimputati al 2016	-	-
Impegni reimputati al 2017	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	-	-

Le regole per i LL.PP.

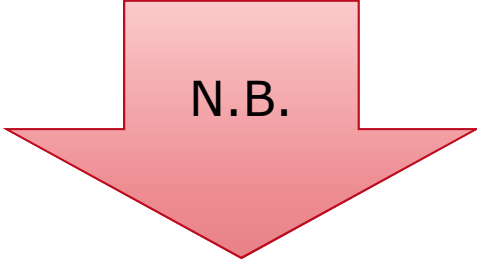
Per il Settore dei Lavori Pubblici si applicano le disposizioni di cui al punto 5.4 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, a mente del quale possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate).

Per “procedure attivate” gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intendono, ad esempio, gli affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre **gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.**

Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.



N.B.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

La complessità di seguire la diverse allocazioni contabili

Va, infine, precisato, come costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento:

- a) le entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (alienazioni, oneri urbanizzazione entrate correnti ecc.);
- b) le entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
- c) le entrate derivanti da mutui i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in una unica soluzione prima della realizzazione dell'investimento;
- d) le entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile;
- e) le entrate derivanti da accensioni di prestiti i cui contratti prevedono l'esigibilità del finanziamento secondo i SAL
- f) l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a condizione che siano rispettate priorità

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Il Fondo Pluriennale Vincolato **è alimentato solo nel primo anno dal ri-accertamento straordinario**, mentre la sua finalità principale è quella di rappresentare contabilmente la copertura di spese impegnate nell'esercizio ma imputabili finanziariamente in esercizi successivi, essendo tali impegni costituiti da entrate accertate ed imputate nel medesimo esercizio finanziario dell'impegno della spesa.

In altri termini, a fronte di un entrata acquisita nell'esercizio il FPV misura la differenza temporale dell'impiego della risorsa ricevuta.

Da qui è possibile passare alla definizione a regime dell'alimentazione del FPV costituito da entrate vincolate la cui correlazione si riferisce a spese impegnate ma imputate anche in esercizi successivi.

5.4 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

RICORDATE LA SITUAZIONE DI PARTENZA ????
**ARRIVATI A QUESTO PUNTO MI DEVO OCCUPARE DEI RESIDUI
RIMANENTI**

LA SITUAZIONE COMPLESSIVA

Num	Breve Descrizione Opera	Tipo Finanziamento 1) Mutui 2) Contrib. Reg. ne 3) Fondi Propri	Importo Complessivo dell'Intervento	STATO	2015				2016	2017	TOTALE
					1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015			
1	SCUOLA XXXXX	1-MUTUO	200.000,00	A	-	-	40.000,00	20.000,00	90.000,00	-	150.000,00
2	STRADE YYYYY	1-MUTUO	500.000,00	A	350.000,00	-	150.000,00	-	0	0	500.000,00
3	TEATRO KKKKK	2-C.R.	1.700.000,00	B	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00
4	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3-F.P.	500.000,00	C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
5	CONCESSIONI CIMITERIALI	4-CC	500.000,00	A	-	-	-	100.000,00	-	OK	100.000,00
TOTALE					350.000,00	300.000,00	390.000,00	520.000,00	990.000,00	400.000,00	2.950.000,00
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI TITOLO II^											3.500.000,00
Contratti già stipulati e Cantiere già in funzione;				A	350.000,00	-	190.000,00	120.000,00	90.000,00	-	750.000,00
Gare concluse e Contratti in fase di sottoscrizione ma cantiere NON in funzione				B	-	300.000,00	-	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.700.000,00
Finanziamenti già acquisiti e procedure di Gara in corso				C	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTALE					350.000,00	300.000,00	390.000,00	520.000,00	990.000,00	400.000,00	2.950.000,00

Lo STOCK dei residui passivi derivanti dalla gestione 2014 e precedenti va DEPURATO da tutte quelle poste contabili cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate.

In assenza di quest'ultima, il residuo passivo deve essere ELIMINATO e il relativo importo CONFLUIRE nell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, conservando i vincoli relativi alla risorsa che lo finanzia (vincoli da trasferimenti, da mutuo, da legge, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente) oppure deve confluire ed alimentare l'AVANZO DESTINATO a spesa in conto capitale.

Unica eccezione riguarda la spesa corrispondente ai quadri economici progettuali delle opere pubbliche se ci sono voci di costo cui NON corrisponde ancora un'obbligazione giuridica perfezionata purchè:

- a) La gara sia stata formalmente (*in assenza di aggiudicazione entro l'anno successivo le risorse confluiscono nell'avanzo vincolato*)
- b) Vi sia stato il sostenimento di una spesa del quadro economico che manifesti l'inequivocabile volontà dell'ente di dar avvio all'investimento (*ESCLUSE LE SPESE DI PROGETTAZIONE*)

a) e b) confluiscono nel F.P.V.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

300.000,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) ⁽²⁾	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... ⁽⁴⁾	
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondoal 31/12/N-1	
Totale parte accantonata (i)	
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	
Totale parte destinata agli investimenti (m)	
Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)	
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 ⁽⁶⁾	

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

Variazioni di bilancio improntate alla flessibilità amministrativa.

LE VARIAZIONI AL F.P.V.

Con il Dlgs 126/14 è stato composto il puzzle di competenze in materia di variazioni del bilancio armonizzato.

La nuova disciplina però entrerà in vigore gradualmente.

Nel 2015 infatti solo gli enti sperimentatori applicheranno le nuove regole.

Tutti gli altri continueranno ad effettuare le variazioni secondo l'ordinamento previgente, ad eccezione delle variazioni al fondo pluriennale vincolato e di quelle conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui.

Al consiglio dell'ente competono i principali atti di programmazione,

mentre

alla giunta

ed

al responsabile del servizio finanziario

fanno capo gli atti amministrativi

non aventi natura discrezionale

che si configurano come

meramente applicativi

di scelte strategiche previamente deliberate.

Durante l'esercizio provvisorio, la Giunta può effettuare variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

Sono inoltre di competenza dell'organo esecutivo le variazioni di cassa ed al fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto, nonché tutte le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale.

Il regolamento di contabilità dovrà definire tempi e modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di cui sopra.

Novità assoluta, introdotta nell'ordinamento ad opera del decreto correttivo, è rappresentata dalla estensione delle competenze in materia variazioni a favore del responsabile del servizio finanziario o, laddove disciplinato, dei singoli responsabili del processo di spesa.

Ad essi infatti fanno capo, **in ottica gestionale**, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le reiscrizioni al fondo pluriennale vincolato (da comunicare alla giunta) e le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione

L'asestamento generale dei conti, che prevede la verifica di tutte le voci di entrata e uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, viene **anticipato al 31 luglio** dell'esercizio in corso, in concomitanza con la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Resta invece immutato il termine del 30 novembre per la verifica finale degli stanziamenti correnti e in conto capitale, anche se il Dlgs 126/14 ha introdotto **la possibilità di variare il bilancio di previsione nei casi in cui esigenze di continuità gestionale lo rendano necessario.**

Le variazioni di competenza della Giunta Comunale

1. Variazioni al Peg
2. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio
3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
4. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale
5. variazioni delle dotazioni di cassa
6. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto
7. variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale
8. prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo spese potenziali

Le variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario

1. variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, *(escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta)*
2. variazioni di bilancio fra gli stanziamenti del **fondo pluriennale vincolato** e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. *Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
3. variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della **quota vincolata del risultato di amministrazione** derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa
4. variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
5. variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

Le variazioni che possono essere deliberate entro la fine dell'anno sono le seguenti:

1. istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
2. istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio
3. utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;
4. variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
5. variazioni delle dotazioni di cassa
6. variazioni al fondo pluriennale vincolato di competenza dirigenziale
7. variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente

Al tesoriere devono essere trasmesse le variazioni al bilancio di previsione mediante l'apposito prospetto, nonché le variazioni dei residui a seguito delle operazioni di riaccertamento (ordinario e straordinario) e quelle al fondo pluriennale vincolato.